



Osservatorio Tributario n. 3/2020
Maggio – Giugno 2020

**Rassegna di: Legislazione
Dottrina
Prassi Amministrativa
Giurisprudenza**

In evidenza

LEGISLAZIONE	Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	"Efficacia delle risposte ad interpello in presenza di mutamenti degli orientamenti interpretativi" A. DODERO e M. LEO, in Corr. Trib. 6/2020
ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)	"Stabile organizzazione e Convenzioni contro le doppie imposizioni in tempi di COVID-19 secondo l'OCSE" D. AVOLIO e F. MORETTI, ne Il fisco 19/2020
CONTENZIOSO TRIBUTARIO	"L'impugnabilità degli interpelli" G. FRANSONI, in Rass. Trib. 1/2020
IRES	IRES – Società controllate dalla medesima controllante non residente – Ingresso nel consolidato Corte di Giust. UE, 14 maggio 2020, causa n. 749/18
REDDITI DI IMPRESA	"Scissione non proporzionale asimmetrica: allocazione delle riserve di rivalutazioni e profili antiabuso" G. ALBANO, ne Il fisco 20/2020
REDDITI DI IMPRESA	"Gli ammortamenti delle imprese: rapporti tra regole civilistiche e fiscali" G. FERRANTI, ne Il fisco 6/2020
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	Reddito di lavoro dipendente – Premi di risultato erogati ai sensi dell'art. 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm. – Detassazione – Condizioni per la fruizione. Ris. Agenzia delle entrate, 26 giugno 2020, n. 36

PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1° MAGGIO AL 30 GIUGNO 2020

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)

Pag. 1

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

“Efficacia delle risposte ad interpello in presenza di mutamenti degli orientamenti interpretativi”,
di **A- DODERO** e **M. LEO**. “ 6

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Accertamento – Errata imputazione a periodo – Doppia imposizione – No compensazione
Cass., sez. trib. 23 aprile 2020, n. 8068. “ 6

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

“Banche estere in Italia in regime di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi”, di
F. ANTONACCHIO. “ 7

“Stabile organizzazione e Convenzioni contro le doppie imposizioni in tempi di COVID-19
secondo l’OCSE”, di **D. AVOLIO** e **F. MORETTI**. “ 8

“Diretrici evolutive della clausola del beneficiario effettivo: ritorno alle origini?”, di **A. BALLANCIN**. “ 9

“I diversi trattamenti impositivi derivati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni non
violano i principi UE”, di **G.E. DEGANI**. “ 10

“Organismi di investimento collettivo e libera circolazione dei capitali: la Corte di Giustizia individua
una nuova incompatibilità” di **M. FANTI ROVETTA**. “ 11

“Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari ibridi con componente derivata non scorporabile”,
di **F. FORTE**. “ 12

“La tassazione dei flussi partecipativi esteri: problemi di qualificazione della fattispecie”,
di **C. FARELLA**. “ 13

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Agevolazioni – *Patent box* – Conferimento d’azienda – Perdite sul bene immateriale generate in capo alla
conferente ante conferimento – Rilevanza in capo alla conferitaria per il calcolo dell’agevolazione
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 maggio 2020, n. 130. “ 14

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

“L’impugnabilità degli interpelli”, di **G. FRANSONI**. “ 15

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

“Il requisito della residenza fiscale ai fini della *participation exemption*”, di **R. MICHELUTTI** e **F. CAPITTA**. Pag. 15

IRES

“La trasformazione delle DTA ha numerosi nodi da sciogliere”, di **G. ANDREANI** e **A. TUBELLI**. “ 16

“L'imputazione temporale delle perdite su crediti: la Cassazione rinnova l'incertezza”, di **G. FERRANTI**. “ 17

IRES – Conferimento di partecipazioni – Regime del realizzo controllato – Azioni proprie.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 maggio 2020, n. 135. “ 19

IRES – Operazioni straordinarie – Pluralità di conferenti contestuali – Aumento di patrimonio netto della società conferitaria
Risp. Agenzia delle entrate 9 giugno 2020, n. 170. “ 19

IRES – Società controllate dalla medesima controllante non residente – Ingresso nel consolidato.
Corte di Giust. UE, 14 maggio 2020, causa n. C-749/18. “ 20

Stabile organizzazione – Fondo di dotazione virtuale – Imprese bancarie
Cass., sez. trib. 14 aprile 2020, n. 7802. “ 20

REDDITI DI IMPRESA

“Scissione non proporzionale asimmetrica: allocazione delle riserve di rivalutazioni e profili antiabuso”, di **G. ALBANO**. “ 20

“Sopravvenienza attiva e competenza fiscale: per la tassazione rileva l'anno in cui diviene certa nel *quantum*”, di **M. DENARO**. “ 22

“Corte di Cassazione in corto circuito sull'inerenza dagli interessi passivi”, di **G. FERRANTI**. “ 22

“Gli ammortamenti delle imprese: rapporti tra regole civilistiche e fiscali”, di **G. FERRANTI**. “ 24

“Interessi passivi, come modificare le regole dopo l'emergenza da COVID-19”, di **L. GAIANI**. “ 25

“La parabola evolutiva del principio di inerenza: dal ricavo all'attività di impresa”, di **R. MICELI**. “ 26

“Conferimento di stabile organizzazione italiana e fiscalità delle partecipazioni”, di **L. MIELE**. “ 27

Reddito di impresa – Operazioni di *stock lending* – Indeducibilità delle commissioni
Cass., sez. trib. 4 giugno 2020, n. 10551. “ 28

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Accantonamento al fondo TFM: nessun limite alla deducibilità”, di **E. DE FILIPPIS**. “ 29

Reddito di lavoro dipendente – Emolumenti per prestazioni di lavoro relativi al 2018 e pagati nel 2020 – Applicabilità della tassazione separata
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 10 giugno 2020, n. 177. “ 29

Reddito di lavoro dipendente – Premi di risultato erogati ai sensi dell’art. 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015 e ss.mm. – Detassazione – Condizioni per la fruizione.

Ris. Agenzia delle entrate 26 giugno 2020, n. 36.

Pag. 30

IVA

“Incompatibilità UE del regime IVA italiano nel distacco di personale”, di **A. ALBANO**. “ 31

“No della Cassazione alla detraibilità dell’IVA assolta in *reverse charge* per i servizi infragruppo”, di **D. AVOLIO** e **F. MORETTI**. “ 31

IVA – Società di gestione del risparmio (SGR) – Subentro in un fondo comune di investimento immobiliare – Credito utilizzabile dalla SGR subentrante
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 4 maggio 2020, n. 124. “ 32

I
IVA – IVA di Gruppo – Mancata presentazione della garanzia – Indebita compensazione – Regolarizzazione – Recupero del credito da parte della Capogruppo.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 4 giugno 2020, n. 164. “ 33

IVA – Cessioni di beni ammortizzabili – Esclusione dal calcolo del *pro-rata*
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 4 giugno 2020, n. 165. “ 33

IVA – IVA di Gruppo – Opzione per la liquidazione – Fusione per incorporazione – Soggetti ammessi alla procedura
Risp. Agenzia delle entrate 12 giugno 2020, n. 187. “ 33

IVA – Mandato senza rappresentanza – Rimborso oneri retributivi e previdenziali anticipati/sostenuti per il personale a contratto di somministrazione a tempo determinato – Esclusione.
Principio di diritto Agenzia delle entrate 19 giugno 2020, n. 7. “ 33

IVA – Stabile organizzazione – Società controllata di una società di uno Stato terzo localizzata in uno Stato membro – Individuazione della territorialità dei servizi resi.
Corte di Giust. UE, 7 maggio 2020, causa n. C-547/18. “ 34

TRUST

“Il titolare effettivo dei *trust* esteri dopo il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio”, di **G. BIZIOLI** e **P. SALVATORE**. “ 34

“Profili dei trattati contro le doppie imposizioni in materia di *trust*”, di **C. PALLARO**. “ 34

VARIE

“La *web tax* – Profili di sistema”, di **S. SANTORO**. “ 36

“Polizze *unit linked* di diritto estero con fondo interno “dedicato”, di **B. TESSA**. “ 36

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CODID-19” e decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali – Risposte ai quesiti.
Circ. Agenzia delle entrate 6 maggio 2020, n. 11/E “ 37

Imposta sulle transazioni finanziarie – Operazioni relative a strumenti finanziari derivati basati su un titolo emesso da una società residente dello Stato membro d'imposizione – Imposta dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
Corte di Giust. UE 30 aprile 2020, causa n. C-565/18.

Pag. 37

Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1° maggio al 30 giugno 2020

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio): “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (in S.O. n. 21 alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128)

Il provvedimento contiene un complesso e articolato sistema di misure fiscali e si pone in linea di contenuti con i precedenti Decreti, emanati dal Governo per l'emergenza epidemiologica COVID-19, Cura Italia e Liquidità.

Di seguito, sono illustrate le misure contenute nel citato Decreto che rivestono interesse.

Esenzione dai versamenti IRAP (art. 24)

La disposizione prevede, per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, l'esclusione dall'obbligo di versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP 2020, mentre resta fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2019.

Sono invece obbligati al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020, indipendentemente dal volume dei ricavi, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, come definiti dall'art.162-*bis* del TUIR, le imprese di assicurazione e le amministrazioni ed enti pubblici, con riferimento ai quali la norma di esenzione non opera.

L'importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo nel 2020; pertanto, l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolata con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)

La disposizione è volta ad incentivare la capitalizzazione delle imprese di medie dimensioni, attraverso il riconoscimento di un credito di imposta in corrispondenza degli aumenti di capitale effettuati. La norma non opera, anche in presenza degli altri presupposti di applicazione, relativamente agli aumenti di capitale degli intermediari finanziari (incluse le banche), delle imprese di assicurazione e delle holding di partecipazioni. Il credito in questione viene riconosciuto, ancorché su presupposti parzialmente differenziati, sia in capo ai soggetti sottoscrittori che alla società.

Sotto il profilo soggettivo, l'agevolazione si applica alle società (di capitali o cooperative) che:

- presentino un volume di ricavi compreso tra 5 mln e 50 mln;
- abbiano subito una riduzione dei ricavi relativi ai mesi di marzo e aprile 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del corrispondente periodo del 2019 (nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, occorre far riferimento ai ricavi assunti al più elevato grado di consolidamento, al netto di quelli infragruppo) a causa dell'emergenza epidemiologica;
- abbiano deliberato ed interamente versato tra il 20 maggio (giorno successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e il 31 dicembre 2020 un aumento del capitale sociale a pagamento;
- non rientrino tra le imprese in difficoltà ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato;
- versino in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente;
- non presentino altre condizioni ostative al riconoscimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato, quali la commissione di specificati reati.

Per i soggetti che partecipano all'aumento di capitale è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% dell'aumento di capitale - fino a 2 mln - sottoscritto in denaro (credito di imposta massimo 0,4 mln). Il beneficio è soggetto a *recapture* qualora la partecipazione sia ceduta prima del 1° gennaio 2024 ovvero qualora, prima di tale data, la società conferitaria distribuisca riserve di qualsiasi specie (in tale ipotesi il contribuente è tenuto a restituire l'importo del credito utilizzato maggiorato degli interessi legali). Il beneficio è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati a favore di stabili organizzazioni in Italia di imprese aventi sede in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo ovvero in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società contemplate nella norma. Non ne è invece consentita la fruizione da parte delle società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. Il credito di imposta è utilizzabile sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene l'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, sia in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, senza applicazione dei limiti previsti dall'art. 34, L. n. 388/2000 e dall'art. 1, c. 53, L. n. 244/2007. Esso, inoltre, non concorre alla formazione del reddito imponibile soggetto ad IRES né del valore della produzione soggetto ad IRAP.

Per le società conferitarie è previsto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% della perdita del 2020 eccedente il 10% del patrimonio netto, al lordo della perdita stessa, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato. Anche in capo alla società è prevista la *recapture* del beneficio in caso di distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nei medesimi termini stabiliti per il sottoscrittore (cfr. sopra).

La nuova agevolazione configura aiuto di Stato ed è sottoposta all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (1).

Le citate agevolazioni previste per il socio e la società sono cumulabili tra di loro e con eventuali altre misure di aiuto delle quali la società abbia beneficiato nell'ambito del citato Quadro Temporaneo ai fini del rispetto dei limiti ivi previsti.

Con decreto del Ministero delle Economia e Finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa fissato in 2 mld per il 2021.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28)

La norma reitera, rimodulandone l'ambito di applicazione, il c.d. "credito di imposta per negozi e botteghe" previsto dall'art. 65 del D.L. Cura Italia.

In base alla nuova norma:

- l'agevolazione spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, i cui ricavi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto non abbiano superato i 5 mln (per le strutture alberghiere e agrituristiche, spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi; per i soggetti esercenti attività economica, spetta a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (2)
- consiste nel riconoscimento di un credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione (anche relativi a contratti di leasing operativo) corrisposti nei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale) in relazione ad immobili, diversi da quelli ad uso abitativo (inclusi gli uffici), destinati all'esercizio della propria attività. Il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse (nei quali oltre alla messa a disposizione di vani ad uso ufficio viene fornita una ulteriore serie di servizi aggiuntivi) o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività;
- il credito d'imposta, che non concorre alla determinazione del reddito imponibile né del valore della produzione netta soggetto ad IRAP, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, senza applicazione dei limiti quantitativi annuali di compensazione previsti dall'art. 34, L. n. 388/2000 (euro 700.000 a regime, elevati a euro 1.000.000 per il 2020) e dall'art. 1, c. 53, L. n. 244/2007 (euro 250.000);
- esso può essere altresì ceduto (e questa costituisce una ulteriore novità rispetto alle previsioni del Decreto Cura Italia), in tutto o in parte, al locatore o ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, i quali, a loro volta, possono utilizzare il credito ricevuto con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente, secondo le regole previste dal successivo art. 122 del Decreto (vedi infra).

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119)

La disposizione - come modificata dalla legge di conversione, che ne ha tecnicamente operato la riscrittura - eleva al 110% l'ammontare della detrazione spettante a fronte di spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli IACP) per interventi di efficientamento energetico (attualmente la detrazione è pari al 65%) e di riduzione del rischio sismico (attuale detrazione variabile tra il 50% e l'85%), riduce da 10 a 5 anni l'arco temporale nel corso del quale il beneficio deve essere ripartito e opera una revisione dei limiti di spesa previsti per i singoli interventi (ora differenziati oltre che per tipologia di intervento in funzione del numero di unità che compongono gli immobili che ne costituiscono l'oggetto). La medesima detrazione viene estesa alle spese sostenute per l'installazione di impianti fotovoltaici (fino a 48.000 di spesa) e di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Gli interventi agevolabili sono quelli effettuati dalle persone fisiche,

¹ Per completezza si segnala che la disposizione in commento prevede (comma 12) per le società che presentano ricavi nel 2019 superiori a 10 milioni e fino a 50, oltre ai requisiti previsti dalla norma per poter beneficiare degli aumenti di capitale agevolati, nonché alle ulteriori condizioni che l'aumento di capitale effettuato sia superiore a 250.000 euro e il numero di occupati inferiore a 250 unità, la possibilità di emettere strumenti finanziari (obbligazioni o titoli di debito) che verranno sottoscritti dal nuovo Fondo patrimonio PMI, gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o da una sua società controllata.

² La legge di conversione (L. 17 luglio 2020, n. 77) ha esteso l'agevolazione: i) alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e ii) ancorché nella misura ridotta a 1/3, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi eccedenti la soglia indicata.

al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione (con determinati limiti nei casi di interventi effettuati su singole unità immobiliari), dai condomini, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa nonché dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni e associazioni sportive dilettantistiche. Sono invece escluse dall'agevolazione le spese sostenute dalle imprese per gli interventi in questione, salvo quelle sostenute per gli interventi eseguiti sulle parti comuni in condominio.

In luogo della detrazione, il contribuente può optare per la trasformazione della detrazione in credito di imposta, cedibile a terzi (banche comprese), o per l'applicazione da parte del fornitore di un corrispondente sconto sul corrispettivo (tale sconto, c.d. sconto in fattura, verrebbe recuperato dal fornitore sotto forma di credito di imposta, utilizzabile in compensazione dei debiti fiscali propri e/o cedibile a terzi, banche comprese; su tali profili, si rinvia al paragrafo del presente documento dedicato al commento dell'art. 121 del Decreto).

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Ai soggetti esercenti determinate attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (trattasi, essenzialmente, delle attività ricettive della ristorazione, dello spettacolo, del divertimento e della balneazione), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 80.000 euro di spesa, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione della pandemia COVID-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative e quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione senza limiti di importo. È inoltre cedibile a terzi, comprese le banche e intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 122 del Decreto.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno definite le istruzioni operative sui criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno identificate ulteriori spese ammissibili o ulteriori soggetti aventi diritto all'agevolazione, nei limiti di spesa di 2 mld stabiliti dalla norma.

La disposizione in commento si applica nei limiti e alle condizioni previste dal Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione UE ed è pertanto soggetta a notifica e valutazione da parte della stessa.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile" (art. 121)

La disposizione consente di "monetizzare" - anche in deroga alle disposizioni vigenti che prevedono tale possibilità solo in selezionate fattispecie - la detrazione spettante a fronte di spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La norma consente, in particolare, che un importo corrispondente alla citata detrazione possa essere: i) anticipato dal fornitore/dalla impresa edile sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a concorrenza di esso) e da questi recuperato sotto forma di credito d'imposta, che può essere sia utilizzato direttamente (anche in compensazione e senza applicazione dei suddetti limiti previsti dall'art. 34, L. n. 388/2000 e dall'art. 1, c. 53, L. n. 244/2007) sia ceduto a terzi, inclusi le banche e gli altri intermediari finanziari; ii) trasformato in credito di imposta, ai fini dell'utilizzo, anche in compensazione e senza limiti di importo, da parte del contribuente, ovvero della successiva cessione a terzi (banche e altri intermediari finanziari compresi). L'utilizzo del credito di imposta da parte del contribuente, del fornitore o del cessionario è in ogni caso ammesso secondo il medesimo profilo temporale previsto per la detrazione e senza possibilità di *carry forward* delle quote eventualmente non utilizzate nel periodo di imposta di competenza. Il credito, inoltre, non può essere richiesto a rimborso.

In sede di conversione del Decreto, è stata prevista la possibilità di esercitare le opzioni di cui ai precedenti punti i) e ii) in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, con la peculiarità - nei casi di realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 119 - che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. Sempre in sede di conversione, è stata esclusa l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. n. 78/2010, che vieta la compensazione "orizzontale" dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dei debiti tributari iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, dovrà definire le modalità attuative della norma, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 122)

La disposizione introduce, a decorrere dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) fino al 31 dicembre 2021, la possibilità per il soggetto beneficiario di crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (credito d'imposta per botteghe e negozi - art. 65 del D.L. n. 18/2020 "Cura Italia", credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione – artt. 28, 120, 125 del D.L. n. 34/2020 "Rilancio"), in luogo dell'utilizzo diretto, di optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della Legge n. 388/2000 e all'art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007.

Le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, sono demandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, per il quale non è stato tuttavia previsto un termine di emanazione.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

La disposizione - che sostituisce con modifiche e contestualmente abroga gli artt. 64 del Decreto Cura Italia e 30 del Decreto Liquidità - riconosce un credito d'imposta, in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione di ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale ("DPI") e di altri dispositivi per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta per un importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 mln per l'anno 2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa sia in compensazione, senza l'applicazione dei limiti annuali, e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione netta soggetto ad IRAP. È altresì possibile cedere il credito a terzi, ivi comprese le banche e intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 122 del Decreto (vedi *supra*).

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, dovrà definire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito, anche al fine del rispetto del limite di spesa.

Incentivi per gli investimenti nell'economia reale (art. 136)

La norma modifica la disciplina relativa ai piani di risparmio a lungo termine (art. 1, commi 100-114 della L. n. 232/2016) costituiti a partire dal 1° gennaio 2020, individuando una nuova tipologia di Piani Individuali di Risparmio (PIR), con vincoli di investimento più specifici, che si affianca a quella già esistente.

Trattasi, in particolare, dei c.d. "PIR-PMI", che per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese. Per tali PIR - cui si estendono i benefici fiscali (esenzione dalla tassazione sui redditi da capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall'investimento effettuato nel PIR, oltre all'esenzione dall'imposta di successione) previsti per la tipologia preesistente - viene previsto un più elevato limite di concentrazione dell'esposizione verso un medesimo emittente o gruppo (20% anziché 10%).

Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite Fondi d'Investimento Alternativi (es. fondi di private equity).

Gli investimenti nei nuovi PIR possono essere effettuati da ciascun investitore nei limiti di 150.000 euro all'anno per un ammontare complessivo non superiore a 1.500.000 di euro.

Secondo quanto chiarito dalla Relazione Illustrativa al Decreto, i nuovi strumenti si affiancano a quelli già esistenti, di talché ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario ed un nuovo PIR.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (art.147)

Per il solo 2020, è incrementato da 700mila a 1 milione di euro il tetto massimo per l'utilizzo in compensazione cd. "orizzontale" dei crediti di imposta e contributivi mediante modello F24, ovvero dei rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale mediante procedura semplificata, ai sensi dell'art. 34, comma 1, primo periodo, della L.23 dicembre 2000, n. 388. Come noto, la compensazione "orizzontale", prevista dall'articolo 17 del D.Lgs 241/1997, consiste nell'utilizzare crediti di imposta per il pagamento di tributi e contributi anche di natura diversa (per esempio, IVA con IRES).

Non è stata, invece, prevista alcuna norma relativamente al momento di utilizzo del credito per il quale, quindi, occorre attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per le somme di importo superiore a 5.000 euro.

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Dottrina

“Efficacia delle risposte ad interpello in presenza di mutamenti degli orientamenti interpretativi” di A. DODERO e M. LEO, in Corr. Trib. 6/2020, pag. 515.

L’istituto dell’interpello, di cui all’art. 11 della Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), ideato per dare certezza ai rapporti tra Fisco e contribuente attraverso la possibilità, concessa a quest’ultimo, di accedere a una preventiva conoscenza dell’orientamento dell’Amministrazione finanziaria applicabile al caso concreto e specifico prospettato, negli ultimi anni ha assunto un ruolo fondamentale nella definizione e valorizzazione delle caratteristiche del rapporto Fisco-contribuente. Il perseguimento degli obiettivi di *tax compliance* e di certezza del diritto ricercato dal legislatore con la Legge n. 23/2014, ha portato ad un rafforzamento della disciplina dell’interpello allo scopo di renderlo un valido ed efficace strumento di comunicazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Gli AA. si soffermano, in particolare, sugli effetti delle risposte agli interpelli, in considerazione della crescente rilevanza dell’istituto e del continuo modificarsi del quadro interpretativo prodotto da interventi della giurisprudenza e della stessa Amministrazione finanziaria, qualora si verificano, a posteriori, mutamenti, di fatto e di diritto, del quadro giuridico nell’ambito del quale l’Amministrazione ha fornito risposta al contribuente. Infatti, una circostanza che incide sulle modifiche delle risposte a interpello è quella in cui la norma sia abrogata o modificata. Occorre riflettere se, e a quali condizioni, possano essere ragionevolmente compresi anche i mutamenti interpretativi di matrice giurisprudenziale che possano portare alla caducazione degli effetti di una risposta già fornita, ispirandoci alla *ratio* dell’istituto che è quella di favorire un proficuo dialogo tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Contribuente che, rispetto a un’istanza di interpello, sviluppa un vero e proprio diritto alla certezza, che deve essere garantito dal principio del legittimo affidamento. In questa prospettiva, è ragionevole ritenere che i mutamenti interpretativi, anche di matrice giurisprudenziale, possano incidere sull’efficacia delle risposte a interpello già rese solo se si provveda alla esplicita rettifica di queste ultime. Come chiarito dalla prassi ministeriale (vd. circolare n. 25/E/2016 sui nuovi investimenti), la risposta all’istanza di interpello resta valida fino a che non intervengano mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto e, tra queste ultime, alla cui invarianza è vincolata la validità nel tempo della risposta resa dall’Amministrazione finanziaria, devono includersi anche le sentenze della Corte di Cassazione che esprimano un orientamento consolidato e costante, secondo la definizione del c.d. “diritto vivente”. (SG)

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Giurisprudenza

Accertamento – Errata imputazione a periodo – Doppia imposizione – No compensazione
Cass., sez. trib. 23 aprile 2020, n. 8068, nel sito web www.eutekne.it.

Non è possibile domandare al giudice la compensazione delle imposte versate in misura minore con quelle corrisposte in eccesso nell’anno successivo.

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

Dottrina

“Banche estere in Italia in regime di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi” di F. ANTONACCHIO, ne Il fisco 20/2020, pag. 1957.

Mentre la libertà di stabilimento disciplinata dagli articoli da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), consente alle persone fisiche e alle società di uno Stato membro di stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro, la libera prestazione dei servizi, regolamentata dai successivi articoli da 56 a 62 del TFUE, consente al prestatore, che svolge in particolare, attività di carattere industriale, commerciale, artigiano e delle libere professioni, di esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

In ambito bancario, l'esercizio dell'attività all'interno dei singoli Stati membri, in regime di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, è regolamentato dall'art. 58, comma 2, del TFUE, laddove è stato previsto che la liberazione dei servizi delle banche vincolati a movimento di capitali debba essere attuata, in sede europea, in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

Se su un piano astratto appare semplice definire una linea di demarcazione tra le due nozioni, in sede applicativa profili di incertezza sorgono in ordine alla corretta individuazione dei confini esistenti tra le due attività, con conseguenti riflessi in ambito fiscale.

L'A. richiama le indicazioni fornite dalla Commissione Europea per delimitare l'ambito di operatività degli istituti di credito all'interno dell'Unione Europea e, con riferimento al mondo bancario, i principi che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi sulla scorta delle disposizioni del trattato e dei numerosi principi della Corte di Giustizia in materia.

Nonostante le indicazioni fornite dalla Commissione europea appaiano ancora attuali, a tutt'oggi talune situazioni risultano, comunque, di difficile classificazione, specie quando l'impresa bancaria si avvalga, per l'esercizio della sua attività, di un'infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione.

Dopo aver sottolineato le differenze fra i due regimi di operatività degli istituti di credito in Stati membri diversi da quelli di stabilimento, l'A. valuta le potenziali ricadute in ambito fiscale derivanti dalla non corretta allocazione dei redditi generati attraverso lo svolgimento dell'attività bancaria in Italia.

Ad esempio, con riferimento alle banche estere dichiaratamente operanti in regime di LPS, potenziali criticità, in ambito fiscale, potrebbero derivare dalla percezione di redditi di fonte italiana, non assoggettati a ritenute, né ad imposizione sostitutiva, non dichiarati da parte dei summenzionati operatori esteri, effettivamente privi di stabile organizzazione nel nostro paese.

In tal caso, si applica la disciplina contenuta nell'art. 151, comma 1, del TUIR, laddove è previsto che il reddito complessivo “è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”.

Il successivo comma 2 precisa che, ai fini dell'individuazione dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, occorre fare riferimento all'art. 23 del medesimo TUIR, laddove, nel comma 1, è prevista:

- alla lett. b), l'imponibilità in Italia dei redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.
- alla lett. f), la rilevanza impositiva dei redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.

Ebbene, i redditi imputabili anche ad istituti bancari esteri, privi di stabile organizzazione, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni relative alle categorie nelle quali rientrano, rinvenendosi, conseguentemente, anche l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi a carico dei medesimi contribuenti esteri, in quanto percettori di componenti di reddito di fonte italiana, non ritenuti esenti, laddove non già assoggettati a ritenute alla fonte o imposizione sostitutiva.

Qualora si riscontri la potenziale presenza, sul territorio dello Stato, di una "sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato", occorre, invece, far riferimento, innanzitutto, alla disciplina contenuta nell'art. 163 TUIR, oggetto di significative modifiche, apportate da ultimo, dalla legge di bilancio 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nella prospettiva di adeguare la nozione domestica di stabile organizzazione alle nuove regole, ritenute necessarie in sede OCSE per evitare strategie e comportamenti dei gruppi di imprese finalizzati ad eludere lo *status* di stabile organizzazione.

Dalla presenza di una stabile organizzazione sul territorio italiano di una banca estera, operante in regime di LS o LPS, scaturisce l'emersione, in capo alla medesima, di obblighi di natura contabile, dichiarativa e di versamento delle imposte, tenuto conto dei redditi generati in Italia per effetto dello svolgimento delle attività bancarie quivi espressamente autorizzate.

In tal caso, ai fini della corretta imputazione dei relativi redditi, occorre far riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 152 del TUIR.

L'art. 152, comma 3 ha ulteriormente specificato che i componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la *branch* e l'entità a cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell'art. 101, comma 7, del TUIR, contenente la disciplina base in materia di prezzi di trasferimento. (EM)

"Stabile organizzazione e Convenzioni contro le doppie imposizioni in tempi di COVID-19 secondo l'OCSE" di D. AVOLIO e F. MORETTI, ne Il fisco 19/2020, pag. 1848

Nell'articolo vengono esaminati gli effetti dell'emergenza sanitaria sul funzionamento delle principali clausole contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Infatti, il recente Documento OECD *Secretariat Analysis of tax treaties and the impact of the Covid-19 crisis* ha contribuito a dare indicazioni sull'argomento, al fine di superare gli approcci disallineati da parte delle Amministrazioni fiscali per evitare che l'eccezionalità della situazione "COVID-19" alteri la finalità stessa dei Trattati. Posto che la generalità delle misure adottate dai governi per l'emergenza sanitaria hanno riguardato il divieto di spostarsi fisicamente da un luogo all'altro, gli AA. analizzano e commentano le soluzioni fornite dall'OCSE circa gli effetti della pandemia sulle specifiche ipotesi di stabile organizzazione: "materiale", "personale" e "di cantiere".

Stabile organizzazione "materiale" e smart working

Viene esaminata una prima risposta da parte dell'OCSE riguardo alla possibile configurabilità di stabile organizzazione "materiale" nell'ipotesi in cui il lavoratore dell'impresa non residente svolga l'attività lavorativa dalla propria abitazione in c.d. *smart working*.

Dopo aver ricordato i presupposti ritenuti necessari per l'esistenza di una stabile organizzazione "materiale" ed in particolare la disponibilità di un certo spazio fisico, a prescindere dal titolo giuridico sulla base del quale il soggetto estero ne dispone, secondo il Documento in commento, la situazione di *lockdown* in cui si trovano i lavoratori non può condurre alla configurazione di una stabile organizzazione "materiale" per due ragioni:

- quella causata dal "COVID-19" è una situazione (auspicabilmente) a carattere temporaneo;
- l'abitazione del lavoratore non potrebbe essere considerata una sede d'affari "a disposizione" dell'impresa estera.

Gli AA. evidenziano che né il Modello di Convenzione OCSE né l'art. 162 del TUIR prevedono una soglia temporale minima (c.d. *de minimis rule*), superata la quale sia certo che ricorra una stabile organizzazione, salvo il caso della stabile organizzazione c.d. di progetto. Dal canto suo, il Commentario OCSE si è limitato a precisare che, nell'esperienza riscontrata dalle Amministrazioni fiscali, non dovrebbe ricorrere l'ipotesi della stabile organizzazione "materiale" quando la presenza sul territorio si protrae per un periodo non superiore a 6 mesi. Farebbero eccezione a tale "regola" le attività ricorrenti e quelle che, per loro stessa natura, sono di breve durata.

Quanto all'impossibilità di considerare l'abitazione del lavoratore "a disposizione" dell'impresa estera, nel Documento in commento essa è motivata dalla circostanza per cui lo svolgimento dell'attività lavorativa da casa non sarebbe stato richiesto dall'impresa estera, bensì imposto dalle autorità governative attraverso provvedimenti coercitivi, quindi ogni assetto sarebbe di per sé sottratto alla libera decisione dell'azienda. D'altro canto, è in generale da escludere che il datore di lavoro possa controllare il luogo di lavoro del suo dipendente presso l'abitazione di questi, ciò che esclude in radice la disponibilità dell'ufficio per il datore di lavoro.

Diversamente, laddove la residenza sia utilizzata in maniera continuativa per svolgere l'attività dell'impresa e sia chiaro, alla luce di un'analisi complessiva delle circostanze fattuali, che sia stata l'impresa stessa a chiedere al lavoratore di utilizzare quel luogo come sede dell'ufficio, allora l'abitazione può essere considerata a disposizione dell'impresa, così da determinare l'insorgere di una stabile organizzazione.

Stabile organizzazione "personale"

Le due tipologie di stabile organizzazione (materiale e personale) si trovano tra loro in un rapporto di alternatività: il tratto caratterizzante comune ad entrambe è rappresentato dalla "stabilità" dello strumento adottato per operare nel Paese estero; tuttavia, in quella "personale" la sede fissa degli affari è stata sostituita, quale requisito autonomo, dall'abituale conclusione di contratti. In questi termini, il tipo della stabile organizzazione "materiale" viene generalmente inteso come "preordinato" a quello della stabile organizzazione "personale" nel senso che, quale percorso logico, va prima investigata l'eventuale esistenza di una stabile organizzazione "materiale" e, ove integrata, questa assorbirebbe negli effetti l'eventuale presenza nel territorio dello Stato di un agente dipendente dell'impresa estera.

Per poter ritenere integrata la fattispecie della stabile organizzazione "personale" nella situazione creata dalla pandemia è cruciale valutare il fulcro delle caratteristiche di tale stabile organizzazione, cioè l'abitudine, in quanto sarebbe proprio tale condizione che conferisce alla figura quel grado di "permanenza" richiesto dalla norma.

L'"abitudine", invero, si compone di due elementi: il numero dei contratti stipulati dall'agente ed il periodo durante il quale l'attività si protrae nello Stato della fonte; entrambi questi elementi devono essere oggetto di una valutazione alla luce delle circostanze presenti in ciascun singolo caso. Su queste basi, nel Documento in commento l'OCSE precisa che la conclusione di contratti non può consistere in un'attività a carattere transitorio, con il portato che non può ritenersi integrata l'ipotesi del c.d. *agent p.e.* qualora l'individuo sia obbligato a svolgere detta attività per un breve periodo in uno Stato, per via della situazione di forza maggiore, ovvero per effetto delle direttive impartite dai governi ed impattanti la normale routine dell'individuo.

Stabile organizzazione di progetto

Secondo il Documento in commento, il periodo di interruzione dei lavori dovuta al diffondersi del "COVID-19" dovrebbe essere incluso nel calcolo dei termini utili a determinare la durata di un cantiere e, pertanto, ad influenzare l'individuazione dello stesso come stabile organizzazione (*construction p.e.*), senza interrompere il periodo di permanenza dell'impresa all'estero.

Tale indicazione sarebbe coerente, secondo l'OCSE, con quanto affermato nel Commentario all'art. 5 del Modello di Convenzione OCSE, a tenore del quale un cantiere non cessa di essere considerato una stabile organizzazione soltanto perché i lavori in esso in atto sono temporaneamente sospesi, ammettendo il maltempo e la difficoltà di approvvigionamento dei materiali o l'impossibilità di avvalersi della forza-lavoro tra le cause che legittimano una temporanea interruzione. (GDA)

"Direttrici evolutive della clausola del beneficiario effettivo: ritorno alle origini?" di A. BALLANCIN, in Corr. Trib. 5/2020, pag. 477.

L'articolo prende spunto dalle recenti "sentenze danesi" (Corte di Giustizia Europea, 26 febbraio 2019, cause riunite C-116/16 e C-117/16) e dalle successive sentenze della Cassazione del 30 settembre 2019, nn. da 24287 a 24291, e tratta del rapporto sviluppatosi tra la nozione di "beneficiario effettivo" dei redditi e quella, più generale, dell'abuso fiscale, lamentandosi della confusione e commistione che, nel tempo, si è creata sul punto, anche se vi sono segnali di un prossimo "ritorno alle origini".

In particolare, nelle sentenze “danesi”, gli elementi utili ai fini dell’attribuzione della qualifica di beneficiario effettivo, come declinata nella Direttiva CEE “interessi e royalties”, sono stati utilizzati quali indizi di possibile abuso del diritto alla esenzione da ritenuta alla fonte prevista per i dividendi nella Direttiva CEE “società madri e figlie”, per la quale è, invece, espressamente ed esclusivamente prevista l’attivazione della clausola generale antiabuso presente negli ordinamenti degli Stati membri e quindi, per l’Italia, l’art. 10-*bis* della L. 212 del 2000.

La Suprema Corte italiana, a sua volta, ha attribuito alla clausola del beneficiario effettivo il valore di “*precipitato normativo del principio generale di cui alla Convenzione di Vienna sull’interpretazione di ciascun trattato secondo buona fede, alla luce del suo scopo e del suo oggetto*” riconoscendo i benefici convenzionali in capo al “possessore” del reddito e bypassando il soggetto primo prestatore che operi quale *pass agent* cui non è fiscalmente imputato il reddito secondo la legislazione del proprio Stato di residenza. L’A. segnala, infine le due risoluzioni emanate nel 2019 dalla nostra Amministrazione finanziaria, la nr. 76 (in tema di ritenuta alla fonte sugli interessi da finanziamenti) e la nr. 88 (su una operazione di *leveraged buy out*).

L’articolo prosegue per dimostrare che questa evoluzione e valorizzazione della nozione di “beneficiario effettivo” ai fini dell’applicazione delle norme convenzionali è deleteria per il contribuente, che viene di fatto privato di alcune possibilità di difendersi, quali l’inversione dell’onere della prova ed il diritto al contraddittorio. Infatti, in origine, con la clausola del beneficiario effettivo si intendeva soltanto escludere l’applicazione dei benefici delle convenzioni bilaterali alle ipotesi in cui il primo percettore del flusso fosse un agente, un mero fiduciario o “nomine” di colui che tale incarico gli aveva conferito ed al quale il reddito doveva essere rimesso. Pertanto, la finalità antielusiva era secondaria e si manifestava, al più, nel contrastare l’interposizione societaria finalizzata all’indebita fruizione di agevolazioni, come quando si verifica l’intermediazione del flusso reddituale tramite un ente “passante” (*conduit*) rispetto al flusso medesimo.

I primi segnali dell’inversione si sono manifestati all’OCSE nell’ambito dei lavori BEPS, in particolare con la Action 6 dove, per contrastare il fenomeno del c.d. *treaty shopping* si suggerisce l’inserimento nei trattati bilaterali di una specifica clausola antiabuso mutuata dal modello statunitense delle clausole di *limitation on benefit* (c.d. clausole LOB).

L’OCSE propone altresì una clausola antielusiva di natura generale imperniata sul *principle purpose test* (c.d. PPT rule), mediante la quale disconoscere l’applicazione delle disposizioni convenzionali laddove l’operazione posta in essere risulti unicamente attuata per il conseguimento di uno dei benefici previsti dal trattato, a meno di dimostrare che il mantenimento di tale beneficio sia conforme con l’oggetto e con lo scopo del trattato, fermo restando il requisito di essere il beneficiario effettivo del reddito in questione. (NM)

“I diversi trattamenti impositivi derivati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni non violano i principi UE” di G. E. DEGANI, ne Il fisco 21/2020, pag. 2069.

L’A. commenta la sentenza della Corte di Giustizia relativa alle cause riunite C-168/19 e C-169/19 (1), che è tornata a pronunciarsi in ordine alle cause di giustificazione che consentono a uno Stato membro di introdurre misure discriminatorie e derogatorie delle libertà fondamentali, confermando i precedenti giurisprudenziali resi sul tema. In particolare, la sentenza in parola ha statuito che il regime tributario italiano risultante dalla Convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni sui redditi non viola i principi di libera circolazione e di non discriminazione. I pensionati del settore privato e del settore pubblico possono essere assoggettati a normative tributarie nazionali differenti, che portano a una diversa tassazione degli assegni ricevuti. Il caso era quello di due cittadini italiani, ex dipendenti del settore pubblico, i quali, dopo aver trasferito la residenza in Portogallo, hanno richiesto all’INPS di ricevere l’importo delle loro pensioni senza che venisse operato il prelievo alla fonte dell’imposta. Tuttavia, l’INPS ha respinto tali domande in quanto, in base alla Convenzione sulle doppie imposizioni fiscali in essere tra Italia e Portogallo (cfr. artt. 18 e 19, par. 2) solo gli assegni dei pensionati italiani del settore privato che acquisiscono la residenza di tale ultimo Stato possono essere erogati “al lordo”, scontando così la minor tassazione del Paese iberico. Secondo la Corte di Giustizia la discriminazione non sussiste in concreto in quanto, in primo luogo, gli Stati membri sono liberi di decidere i criteri da utilizzare nelle Convenzioni sovranazionali per ripartire in modo equilibrato e bilanciato il proprio potere impositivo; in secondo luogo, che detti accordi tra gli

Stati membri non hanno l'obiettivo di garantire al contribuente l'imposizione più bassa tra quelle applicate dalle due parti contraenti, ma hanno lo scopo di consentire, appunto, la suddivisione del potere impositivo tra i vari Stati ed evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte; in terzo luogo, le diversità tra i regimi tributari applicabili sono frutto della mancata armonizzazione a livello europeo dell'imposizione diretta. Difatti, la Corte pacificamente sostiene che in assenza di armonizzazione, il lamentato trattamento discriminatorio discende direttamente dalla competenza che le parti contraenti hanno in ordine alla definizione, al fine di eliminare le doppie imposizioni, dei criteri di ripartizione fra esse del loro potere impositivo. Pertanto, il metodo prescelto per evitare la doppia imposizione non determina alcuna limitazione alla libertà di circolazione delle persone, bensì una mera disparità. Ne deriva che, in assenza di armonizzazione a livello unionale nelle imposte dirette e di indicazioni normative per contrastare la doppia imposizione, gli Stati membri restano competenti a definire i criteri di tassazione per eliminarla, ovvero di fare riferimento alle Convenzioni internazionali stipulate a tal fine. Così facendo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea tende a tutelare in modo sempre più accentuato e rafforzato la sovranità fiscale dei singoli Stati membri, contrastando i comportamenti abusivi ed elusivi posti in essere dai contribuenti. (CLP)

“Organismi di investimento collettivo e libera circolazione dei capitali: la Corte di Giustizia individua una nuova incompatibilità” di M. FANTI ROVETTA, in Strum fin. e fisc. 46/2020, pag. 97.

L'A. commenta la sentenza della Corte di Giustizia nella causa KA DEK C 156/17 che analizza la compatibilità di una disciplina nazionale concernente gli OICVM con il diritto dell'Unione Europea. Si tratta di questione già sottoposta all'attenzione della Corte più volte. Nella sentenza la Corte ha sviluppato alcuni importanti concetti e interessanti punti di riflessione.

A fondamento della decisione della Corte di Giustizia vi è la normativa dei Paesi Bassi concernente la disciplina fiscale dei dividendi percepiti da organismi di investimento collettivo.

Dopo aver delineato brevemente il contesto normativo di riferimento, la Corte ha evidenziato sin dove la potestà impositiva degli Stati può esplicarsi senza violare il diritto dell'Unione Europea.

A tale riguardo, gli ordinamenti nazionali non sono obbligati né ad adeguare il proprio sistema tributario a quello degli altri Stati, né, tantomeno, a considerare le conseguenze derivanti dall'intreccio della propria normativa con quella straniera. Al contempo, l'esercizio delle competenze esclusive in materia di fiscalità diretta non può travalicare il rispetto delle libertà fondamentali previste dai Trattati.

Queste ultime sono poste a presidio dell'unicità del mercato interno e vietano agli Stati di introdurre discipline differenziate in virtù della nazionalità o della residenza.

Al di là dello stretto tenore letterale dei Trattati, la Corte ha adottato un approccio volto a prevenire e a proibire qualsiasi disparità di trattamento, ancorché indiretta o occulta.

Il piano di indagine viene orientato su un triplice ordine di valutazioni: dapprima si verifica, se le due fattispecie, quella nazionale e quella propria, del non residente, siano connotate dai medesimi elementi e siano dunque, “compatibili”; in secondo luogo, si procede al raffronto della portata dei diritti e degli obblighi attribuiti all'uno e all'altro individuando eventuali discrasie; da ultimo, riscontrata la violazione di una delle libertà fondamentali, si analizza la sussistenza o meno di possibili giustificazioni a suo fondamento. Proprio alla luce di queste considerazioni, il caso assume particolare interesse. Infatti, per la prima volta, la discriminazione è stata individuata attraverso un esame della “comparabilità” condotto non solo sugli organismi, ma anche sulla situazione fiscale dei detentori delle loro quote.

Per quanto attiene al primo profilo, la Corte ha escluso presentasse profili di incompatibilità con il diritto europeo, dopo di che è passata ad analizzare la seconda questione, ossia se il mancato riconoscimento del diritto al rimborso della trattenuta subita sui dividendi delle partecipate olandesi, potesse rappresentare una restrizione alla libera circolazione dei capitali nell'ipotesi in cui gli utili dell'OICVM, ancorché non distribuiti ai soci, fossero comunque sottoposti a tassazione nell'ordinamento di residenza dell'organismo in virtù di una finzione giuridica sua propria.

A tale riguardo, ha condotto una valutazione complessiva della fattispecie alla luce dell'obiettivo, dello scopo e del contenuto della legislazione olandese.

La tassazione dei proventi avveniva una sola volta e incideva sull'azionista: alle due fattispecie, tanto quella del residente quanto quella del non residente per tale aspetto assimilabili, doveva essere riconosciuto l'applicabilità del medesimo regime impositivo. Pertanto, una normativa quale quella olandese, che introduce un trattamento differenziato per situazioni sostanzialmente assimilabili, rappresentava una violazione dell'art. 63 TFUE.

La sentenza ha aggiunto un ulteriore tassello all'elaborazione di un regime impositivo "comune" inerente agli OICVM non residenti e sembra essersi spinta ben oltre. In materia, infatti, la Corte non era mai giunta ad affermare l'incompatibilità con l'art. 63 TFUE di una normativa nazionale in virtù della mancata estensione del regime ivi disciplinato a fattispecie proprie di altro Stato che, ancorché formalmente diverse, erano comunque idonee alla luce della *ratio* perseguita a condurre ai medesimi risultati: *id est*, la tassazione dei proventi in capo ai detentori delle partecipazioni.

Il caso KA Deka rappresenta, quindi, l'ultimo e forse più importante arresto verso un sistema euro-unionale nel quale la ritenuta alla fonte sui dividendi a livello di OICVM non avrà probabilmente più ragione di esistere.

Sul punto l'A. considera il caso dell'Italia in un contesto dove le asimmetrie vanno sempre più appianandosi, che presenta ancora oggi alcuni profili di dubbia compatibilità con il diritto europeo nonostante le numerose modifiche apportate dal legislatore, intervenuto in diverse occasioni, per lo più sollecitato dalla Commissione europea con l'avvio di procedimenti di infrazione. Questi erano volti a indurre un'equiparazione del regime impositivo dei dividendi in uscita corrisposti a organismi residenti in altri Stati dell'UE (o del SEE), all'onere fiscale complessivamente gravante sulle distribuzioni di utili percepiti da fondi nazionali. E' stato quindi dapprima aggiunto all'art. 27 DPR n. 600/73 il comma 3-*ter*, il quale prevede che la ritenuta in uscita si applichi nella misura dell'1,20%.

Poi, dal 1°luglio 2011, i fondi con sede in Italia, purché sottoposti a forme di vigilanza prudenziale sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 73, comma 5-*quinq*ues, TUIR; al contempo, ai sensi dell'art. 26-*quinq*ues, DPR n. 600/73, gli unici soggetti su cui girava l'imposizione sono, all'atto della percezione dei proventi, i detentori delle quote di partecipazioni.

In definitiva, i soli organismi residenti percepiscono i redditi di capitale "al lordo" dell'imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili.

La ricostruzione della normativa nazionale ed il suo contrasto con l'orientamento della Corte di Giustizia risulta evidente. L'A. propone una prima soluzione di immediata percezione cioè quella di estendere la qualifica di soggetti "lordisti" agli organismi di investimento residenti in altri Stati dell'Unione Europea attraverso l'eliminazione della ritenuta sui dividendi loro distribuiti da soggetti IRES. (EM)

"Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari ibridi con componente derivata non scorporabile" di F. FORTE, in Strum. Fin. e fisc. 6/2020, pag. 13.

L'A., prima di trattare sub par. 5 un particolare caso, svolge un'agile e utile ricognizione del trattamento civile e fiscale dei derivati incorporati in strumenti finanziari ibridi, ripercorrendo le complesse disposizioni che si sono succedute nel tempo, dall'originaria formulazione dell'art. 112 del TUIR, avente ad oggetto le operazioni fuori bilancio, fino al D.M. 10 gennaio 2018 di revisione del secondo decreto IAS, riportando in nota il riferimento dei numerosi approfondimenti della dottrina; tale ricognizione è stata in particolare focalizzata sul problema della scorporabilità o meno della componente derivata dagli strumenti finanziari ibridi.

Il caso esaminato nel par. 5. Trattamento fiscale delle quote di OICR con possibilità d'investimento in strumenti finanziari derivati detenute da soggetti OIC-adopter

Dopo aver esaminato le norme civili e fiscali in materia di strumenti finanziari ibridi con componente derivata non scorporabile, l'A. focalizza l'attenzione su una casistica che ritiene non essere disciplinata, ed in particolare su quella riguardante la valutazione di quote di fondi comuni che investono anche in strumenti finanziari derivati, detenute da un'impresa OIC-*adopter*.

Vengono preliminarmente evidenziate le principali caratteristiche contabili e fiscali degli investimenti in OICR, che nei bilanci cc.dd. "IV Direttiva CEE" possono essere classificati sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante, a seconda dell'intenzione dell'azienda di tesaurizzarle o di dismetterle nel breve periodo; ai fini fiscali ciò comporta naturalmente l'applicazione degli specifici criteri di valutazione previsti dal TUIR (vd. artt. 94 e 101),

L'A., dopo aver ripercorso brevemente la disciplina contabile e fiscale delle quote di OICR, indaga quale deve essere il trattamento delle quote di fondi comuni d'investimento, le cui attività sono investite anche in strumenti finanziari derivati e se dette quote possano qualificarsi o meno come strumenti finanziari ibridi con componente derivata non scorporabile, anziché come titoli di massa. Tale ipotesi può avere fondamento nel voler dare rilevanza e, di conseguenza, evidenza contabile alla reale situazione economica legata allo strumento finanziario acquistato dall'impresa. Il quesito posto è se detto investimento di liquidità in un fondo altamente speculativo si possa ricondurre ai "titoli di massa" (fiscalmente molto simili alle obbligazioni), ovvero sia da assimilare agli strumenti derivati di natura speculativa; in termini di effetto contabile, lo strumento finanziario non verrebbe più trattato come un fondo (*rectius*, titolo di massa) ma come uno strumento finanziario complesso che, contenendo al suo interno una componente derivata che non può essere autonomamente scorporata e valutata, sarà rilevato interamente al *fair value*, con effetto sul conto economico.

L'A. ritiene comunque più appropriato un approccio formale, legato alla natura giuridica dello strumento finanziario acquistato, trascurando di fatto le altre particolarità che ne condizionano il rendimento. Tuttavia, se si volesse esaminare la composizione delle quote di OICR alla stregua degli strumenti finanziari ibridi con componente derivata non scorporabile, si dovrebbe procedere alla valutazione al *fair value* (così come previsto dal par. 50 dell'OIC 32), esponendo nel conto economico le componenti valutative che, nel rispetto del principio di derivazione rafforzata ex art. 83, dell'art. 112 del TUIR e del D.M. 8 giugno 2011, sarebbero fiscalmente rilevanti.

In tal caso emergerebbe materia imponibile senza nessuna esplicita copertura normativa. Infatti, se è vero che rilevano fiscalmente le valutazioni fatte al *fair value* degli strumenti finanziari derivati, è anche vero che si andrebbe a tassare la componente dello strumento non derivata che singolarmente considerata, qualora scorporabile, sarebbe tassabile solamente al momento del realizzo.

In conclusione, l'A. auspica una nuova formulazione dell'art. 112 del TUIR, con l'effetto di disciplinare anche il trattamento dei casi residuali e/o limite rispetto alle casistiche tipiche, già disciplinate. (GDA)

“La tassazione dei flussi partecipativi esteri: problemi di qualificazione della fattispecie” di C. FARELLA, in Strum. Fin.e fisc. 46/2020, pag. 61.

L'A. commenta la risposta n. 538/2019, resa dall'Agenzia delle entrate sul tema della corretta qualificazione dei proventi erogati da società estere in costanza di partecipazione di controllo.

La peculiarità dell'oggetto dell'interpello ha consentito all'Agenzia di fornire ulteriori chiarimenti circa il regime tributario applicabile ai flussi partecipativi esteri deducibili dal reddito della società erogante. La fattispecie trae origine da un'istanza di interpello presentata da una società per azioni residente in Italia, detentrica di una partecipazione di controllo in una società brasiliana, che le attribuisce il diritto di percepire somme a titolo di "*juros sobre capital proprio*", che indica un regime agevolativo vigente in Brasile e rientrante nella misura ACE, che rende deducibile dal reddito d'impresa un rendimento figurativo del capitale.

Il citato regime agevolativo si caratterizza per l'attribuzione di un rendimento al capitale, qualificato come dividendo ai fini civilistici e contabili, ma deducibile ai fini fiscali come interesse passivo.

Premessi brevi cenni in ordine alla corretta qualificazione dei "redditi in entrate", in particolare circa la disciplina interna relativa alla tassazione dei dividendi esteri, l'A. si sofferma sull'art. 44, comma 1, lett. e) del TUIR, che annovera tra gli utili da partecipazione soltanto quei proventi che trovano una contropartita nella partecipazione al capitale o al patrimonio della società, con particolare riguardo a loro trattamento fiscale.

Al fine di eliminare la doppia imposizione economica è stato adottato il principio della parziale esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soci stessi.

Ciò in quanto l'art. 89, comma 2, del TUIR esclude dalla base imponibile del soggetto ricevente il 95 per cento del reddito distribuito dalla società partecipata, assoggettando a tassazione unicamente il 5 per cento del suo ammontare.

Quanto precede, vale anche per i dividendi esteri, atteso che l'art. 89, comma 2 del TUIR estende l'esclusione anche agli utili provenienti dalle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato, subordinandola all'esistenza di taluni requisiti specificatamente individuati dalla norma, quali la non residenza della società erogante in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

E' fatta salva la possibilità per le società residenti in un paradiso fiscale di dimostrare, anche mediante l'esercizio dell'interpello che la partecipazione non abbia prodotto l'effetto di localizzare il reddito in un territorio a regime fiscale privilegiato.

Tale esclusione è subordinata alla condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente. Dunque, la totale indeducibilità, quale requisito necessario per assimilare le azioni estere a quelle italiane, rende applicabile il regime fiscale interno anche alle remunerazioni di fonte estera.

Nella fattispecie esaminata, è evidente che la condizione della totale indeducibilità nello Stato estero non è rispettata, in quanto il provento erogato a titolo di ISGP è parzialmente deducibile dal reddito del soggetto emittente.

Pertanto, qualora non sia soddisfatta la condizione della totale indeducibilità, non è ammissibile alcuna assimilazione alle azioni e, di conseguenza, le remunerazioni percepite non possono essere assoggettate al medesimo regime tributario previsto per gli utili dall'attuale assetto normativo. Esse, al contrario, saranno interamente attratte a tassazione, concorrendo nel loro totale ammontare alla determinazione del reddito d'impresa quali componenti positivi.

Il sistema fiscale brasiliano qualifica le remunerazioni erogate ai soci a titolo di ISCP come dividendi, ma sottopone una parte delle stesse al regime fiscale proprio degli interessi, consentendone così la deduzione dal reddito del soggetto emittente.

Ciò detto, il conflitto di qualificazione trae origine dalla diversa qualificazione giuridica attribuita al medesimo incremento patrimoniale da parte delle Autorità italiane e brasiliane.

Difatti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, i flussi percepiti dal socio italiano non possono essere qualificati come dividendi, essendo preclusa la possibilità di considerare i titoli partecipativi in questione similari alle azioni per difetto della condizione di indeducibilità.

Diversamente, la legislazione brasiliana riconosce la possibilità di sdoppiare tali componenti positivi di reddito, qualificati contestualmente come dividendi e interessi.

L'Amministrazione finanziaria ha concluso sostenendo che soltanto la parte di provento considerata come dividendo deve essere ricompresa nell'ambito dell'art. 89 del TUIR. Ciò in particolare, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, par. 3, della Convenzione, che riconosce, in presenza di partecipazione che ecceda il 25 per cento del capitale, l'esenzione da imposta ai dividendi percepiti da società italiane e distribuiti da una società residente in Brasile.

Viceversa, la porzione di provento qualificato quale interesse concorre interamente alla determinazione della base imponibile del socio italiano, al quale, tuttavia, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dell'ammontare lordo degli *juros*. (EM)

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Prassi Amministrativa

Agevolazioni – Patent box – Conferimento d'azienda – Perdite sul bene immateriale generate in capo alla conferente ante conferimento – Rilevanza in capo alla conferitaria per il calcolo dell'agevolazione.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 maggio 2020, n. 130, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito al trasferimento delle perdite da *patent box* in caso di conferimento d'azienda.

In particolare, è stato chiarito che il contributo negativo (perdita) generato dalla conferente ante conferimento deve essere computato, ai fini del calcolo del *patent box*, a riduzione del contributo positivo generato dalla conferitaria post conferimento.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Dottrina

“L’impugnabilità degli interpelli” di G. FRANSONI, in Rass. Trib. 1/2020, pag. 102

Nell’articolata dissertazione in commento l’A. affronta il tema degli ambiti della tutela giurisdizionale accordata dal D.Lgs. n. 546/92 rispetto al procedimento d’interpello di cui al D.Lgs. n. 156/2015. Partendo dalla considerazione che l’elencazione degli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, non possa essere più considerata rigorosamente tassativa perché in netto contrasto con il diritto vivente, al fine di offrire un contributo alla soluzione del problema dell’impugnabilità degli interpelli, procede, innanzi tutto, ad individuare i principi in base ai quali la questione deve essere risolta; successivamente prende in esame i diversi atti che possono concludere il procedimento d’interpello e i relativi vizi, per giungere, infine, a individuare quali di essi possa determinare un bisogno di tutela e le modalità con le quali esso può essere soddisfatto nell’ambito del processo tributario. (SG)

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

Dottrina

“Il requisito della residenza fiscale ai fini della *participation exemption*” di R. MICHELUTTI e F. CAPITTA, in Corr. Trib. 6/2020, pag. 537.

Gli AA., dopo una un’ampia premessa in cui si dà evidenza della estrema complessità della normativa in tema di imposizione del reddito (dividendi e/o plusvalenze) derivante da partecipazioni in società residenti o localizzate in Stati o paesi “*black*”, cioè a regime fiscale privilegiato, ed una breve descrizione delle modifiche che sono state apportate più di recente, in particolare mediante il decreto legislativo con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2016/1164 del 12 luglio 2016 (“Direttiva ATAD 1” – cfr. l’art. 5, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 142/2018 - “Decreto ATAD”), approfondiscono il trattamento fiscale nel caso in cui la società cedente, prima di cedere a titolo oneroso la partecipazione, abbia incassato e assoggettato a tassazione piena il dividendo distribuito dalla società partecipata prelevato dagli utili maturati negli esercizi in cui la stessa si qualifica come “*black*” secondo i criteri in vigore al tempo della maturazione.

Al riguardo, occorre considerare che il requisito della residenza ai fini PEX (nonché ai fini della *dividend exemption*) ha una finalità antielusiva, essendo volto ad evitare che operi il rimedio alla doppia imposizione economica qualora gli utili prodotti dalla società partecipata non siano stati assoggettati a tassazione congrua, il che si ottiene, quando la partecipazione è di controllo, applicando la disciplina CFC e, negli altri casi, disapplicando l’esenzione dettata per i dividendi. Ne consegue che una volta applicata la CFC o disapplicata l’esenzione, la PEX dovrebbe spettare. Secondo gli AA. “*l’assoggettamento alla disciplina CFC, infatti, fa venir meno l’effetto di localizzare i redditi in un Paese a fiscalità privilegiata*” fermo restando che, sotto il profilo sistematico, spetta anche se la disciplina CFC non sia stata applicata perché la società estera in un esercizio precedente quello di realizzo era considerata **non black** in base ai criteri *pro tempore* vigenti (criterio della *black list* o criterio del *tax rate* nominale), ma per quello stesso esercizio risulti *black* in base al criterio ora vigente del *tax rate* effettivo.

Secondo gli AA., inoltre, l’impedimento costituito dalla insufficiente tassazione dell’utile viene meno – rendendo sistematicamente corretta l’applicazione della PEX – anche quando la società risulta *black* nell’esercizio di produzione in base ai criteri *pro tempore* vigenti, perché la previa distribuzione

al socio ne comporta la tassazione in Italia, realizzando così l'esimente della "congrua tassazione" dell'utile stesso. (NM)

IRES

Dottrina

“La trasformazione delle DTA ha numerosi nodi da sciogliere”, di G. ANDREANI e A. TUBELLI, ne Il fisco 20/2020, p.1915

In questo intervento gli AA. analizzano le questioni interpretative dubbie relative alla disciplina della trasformazione in credito d'imposta delle imposte anticipate (DTA), riferite a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE, di cui all'art. 44-bis del D.L. n. 34/2019, come di recente riformulato dal D.L. n. 18/2020³). In base alla menzionata disciplina, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, i crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali pregresse e alle eccedenze di ACE. Necessario presupposto, quindi, per la trasformazione delle DTA è la cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati. Al riguardo, il penultimo periodo del comma 1, dell'art. 44-bis, dispone che: *“La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti”*, mentre l'ultimo periodo precisa che: *“A decorrere dalla medesima data, vengono meno le componenti rilevanti cui si riferiscono le imposte anticipate convertite in credito d'imposta”*.

La prima criticità analizzata dagli AA. riguarda l'individuazione del momento in cui avviene la trasformazione delle DTA in credito d'imposta. Nel testo della norma e in quello della relazione illustrativa non ci sono particolari elementi per individuare la data di efficacia della cessione dei crediti e non è chiaro, in particolare, se questa vada individuata secondo un approccio giuridico formale oppure un approccio economico sostanziale, risultando profondamente diversi i riflessi conseguenti nell'uno o l'altro approccio. Rimettendo al lettore la disamina approfondita sui due opposti approcci dettagliatamente trattata nell'articolo, si deve concludere che a parere degli AA. si dovrebbe preferire un approccio di tipo giuridico-formale, considerando la cessione dei crediti alla luce della nozione delle cessioni di credito a titolo oneroso soggette alla disciplina degli artt. 1260 e ss. del Codice civile, ovvero sia le operazioni dal cui perfezionamento discende, sotto il profilo giuridico, il trasferimento della titolarità di un credito da un soggetto all'altro verso il pagamento di un prezzo. Di conseguenza, nella nozione di cessione a titolo oneroso di crediti rientrano non solo le cessioni pro soluto ma anche quelle pro solvendo. Inoltre, in tale nozione dovrebbero rientrare anche le cessioni il cui prezzo risulti convenzionalmente commisurato all'ammontare effettivamente incassato dal cessionario.

Altra aspetto dubbio riguarda la (ir)rilevanza della perdita fiscale ed eccedenza ACE maturate nel corso del 2020, così come delle perdite pregresse maturate nell'ambito del regime del consolidato fiscale, trasferite in quanto tali nella disponibilità della *fiscal unit*. Con riferimento al primo punto, stante il riferimento della norma all'art. 84 del TUIR che disciplina l'utilizzo in un esercizio delle perdite dei periodi precedenti, e al comma 4, dell'art. 1 del D.L. n. 2011/2011 – la conclusione letteralmente conforme alla norma appare essere quella secondo cui si deve tener conto unicamente delle perdite formatesi alla data di chiusura dell'esercizio precedente. Gli AA. pur preferendo tale tesi, sottolineano come la *ratio* della norma non giustifichi l'esclusione dall'agevolazione della perdita dell'esercizio 2020, in quanto è proprio durante detta annualità che la crisi economica potrebbe generare le maggiori perdite cui il credito d'imposta è destinato a fornire parziale ristoro.

Altro punto dubbio attiene all'individuazione del momento a partire dal quale il credito d'imposta è utilizzabile per la compensazione. La disposizione prevede, al comma 3, che *“l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione”*. Sulla base del dettato normativo sembrerebbe quindi che se l'opzione viene esercitata nel 2020 il credito d'imposta

³ Il DL n. 18/2020 è stato convertito con legge di conversione n. 27/2020 e il testo dell'art. 44-bis è stato trasfuso nell'art.55.

competete dall'esercizio 2021. Si verifica in tal modo, a parere degli AA., un mancato coordinamento normativo con il nuovo presupposto dell'agevolazione e la sua natura emergenziale.

Infine, vengono analizzati i riflessi della nuova disciplina sull'esercizio dell'opzione per la convertibilità delle DTA e sul connesso versamento del canone annuo. Gli AA. operano in primo luogo una distinzione tra imprese che in passato non avevano esercitato l'opzione e quelle che invece l'avevano esercitata. Per le prime non è subito chiaro come operare il raffronto tra l'ammontare delle imposte anticipate riferite alle perdite pregresse e alle eccedenze ACE derivanti dalla trasformazione in credito d'imposta, da un lato, e quello delle imposte effettivamente versate, dall'altro. Ricorrendo alle regole ordinarie, la base imponibile del canone di garanzia dovuto per l'anno 2020 dovrebbe essere dunque calcolata quale differenza fra l'ammontare delle imposte anticipate qualificate per la trasformazione e le imposte versate con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e in quelli successivi. Pertanto, in assenza di DTA qualificate, non sussiste l'obbligo di versamento del canone annuo e l'opzione dovrebbe essere preliminarmente esercitata, sempre entro il 31 dicembre 2020, mediante comunicazione da inviare per posta elettronica certificata. Con riferimento alle imprese che hanno già esercitato l'opzione in passato, invece, si deve ritenere che questa assume, automaticamente, efficacia anche con riguardo alle imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta di cui trattasi. Il versamento del canone, inoltre, va effettuato entro il termine per il versamento delle imposte a saldo del periodo d'imposta 2019, che dunque potrebbe cadere prima della data di cessione dei crediti da cui decorre la trasformazione in crediti d'imposta. (WR)

“L'imputazione temporale delle perdite su crediti: la Cassazione rinnova l'incertezza” di G. FERRANTI, ne Il fisco, 23/2020, p.2207.

In merito alla questione riguardante il periodo d'imposta di competenza delle perdite su crediti nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale la Corte di cassazione ha assunto una posizione contrastante a quella adottata dall'Agenzia delle entrate. La Corte ritiene che la deduzione delle perdite debba “necessariamente” avvenire nel periodo d'imposta di apertura della procedura, contrariamente a quanto stabilito nel vigente disposto normativo, che l'A. ritiene applicabile anche anteriormente alla sua introduzione.

L'art. 101, comma 5, del TUIR, individua i casi in cui le perdite su crediti assumono automaticamente rilevanza, risultando deducibili *ex lege*, senza obbligo di fornire elementi certi e precisi. Nel primo periodo è, infatti, stabilito che tali perdite sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedura concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, o un piano attestato. La disposizione in esame non trova, invece, applicazione nell'ipotesi di amministrazione controllata.

L'assoggettamento alle dette procedure costituisce, quindi, una delle situazioni in cui ricorrono in ogni caso gli elementi certi e precisi richiesti in generale dalla norma succitata. In questi casi opera una sorta di “automatismo” ai fini della deducibilità delle perdite, che prescinde da ogni ulteriore verifica della loro definitività, in quanto lo stato di insolvenza del debitore o lo stato di crisi è ufficialmente sancito da un soggetto terzo indipendente e non rimesso alla mera valutazione del creditore.

Nel presente intervento l'A. prende in esame la questione se il periodo di imposta di competenza in cui devono essere dedotte le perdite su crediti, una volta verificatisi i presupposti, sia necessariamente rappresentato da quello di apertura della procedura oppure risultino legittime le deduzioni di tali perdite effettuate in periodi successivi. Secondo la dottrina prevalente, la deducibilità delle perdite in esame è da considerarsi ammessa anche in esercizi successivi a quello di inizio della procedura concorsuale, in quanto: *i)* nel comma 5, dell'art. 101, TUIR, è precisato che il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale “dalla data” e non “alla data” del relativo provvedimento o decreto; *ii)* nella disposizione transitoria contenuta nell'art. 25, del DPR 42/98, veniva stabilito che le perdite imputate al conto economico in esercizi precedenti a quello in corso alla data di inizio del periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, erano deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei quattro successivi, mentre quelle imputate successivamente erano deducibili in quote costanti in cinque periodi d'imposta a partire da quelli in cui né è avvenuta

l'imputazione. In questa ipotesi, quindi, la deduzione della perdita ai fini fiscali era stata, quindi, rimessa alla scelta effettuata dal creditore in base ai criteri civilistici.

Altra parte della dottrina, invece, aveva sostenuto che le perdite su crediti dovessero necessariamente essere imputate nell'esercizio nel quale è emesso il provvedimento, in quanto l'art. 101 del TUIR non contiene un'espressa deroga al principio di competenza di cui al successivo art. 109.

Sulla questione, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza e che, anche se la sussistenza della perdita non è rimessa alla mera valutazione del creditore, la sua misura è quella correttamente stimata dal redattore del bilancio in conformità ai criteri stabili dai principi contabili (cfr. Circ. AdE n. 26/2013). È stato precisato anche che poiché la disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 101 del TUIR non dispone regole particolari "si ritiene applicabile il principio generale di derivazione da bilancio" e deve considerarsi deducibile una perdita su crediti "di ammontare pari a quello imputato a conto economico".

In seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2015, è stato aggiunto all'art. 101, il comma 5-bis, che prevede che per *"i crediti vantati nei confronti dei debitori assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del precedente comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione dal bilancio"*.

Questa nuova disposizione anziché individuare puntualmente l'esercizio di competenza fiscale delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali ha inteso delimitare il più ampio orizzonte temporale entro il quale dette perdite assumono rilevanza fiscale, individuandone il termine iniziale (*i.e.* quello di apertura della procedura) e quello finale (*i.e.* quello relativo all'esercizio in cui, sulla base dei principi contabili, deve avvenire la *derecognition* dal bilancio del diritto di credito). Il legislatore ha, quindi, attribuito in modo chiaro piena rilevanza alle scelte adottate in bilancio dall'impresa creditrice, con riguardo sia al quando che al *quantum*, che diventano insindacabili per l'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dalle risultanze dei documenti e degli atti della procedura. Ciò ovviamente a condizione che la deduzione fiscale delle perdite su crediti avvenga entro uno degli esercizi compresi tra quello iniziale e quello finale stabiliti dalla norma. Tale disposizione si applica – ai sensi del comma 2 dell'art. 13 – dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015.

Sotto il profilo della giurisprudenza di merito, la Corte di cassazione aveva affermato che la norma non attribuisce i connotati della certezza e della integrità della perdita sul credito in dipendenza dell'apertura della procedura concorsuale ma introduce solo una presunzione semplice, la cui applicazione deve essere valutata nel caso concreto, senza trascurare il valore di presumibile realizzazione stabilito all'art. 2426 del codice civile. Di conseguenza la perdita non deve essere necessariamente imputata nell'esercizio di apertura della procedura per intero ma il contribuente deve prudentemente valutare il credito in base alla normativa civilistica, tenendo anche conto delle vicende della medesima procedura, degli eventuali riparti parziali e di ogni altro elemento attinente alla possibilità di recupero (orientamento condiviso anche dall'Assonime nella Circolare n. 69/2005). La successiva giurisprudenza di merito si è però espressa in senso contrario, affermando che le perdite su crediti debbano essere necessariamente imputate nel conto economico dell'esercizio di emissione del provvedimento di apertura della procedura, in quanto l'art. 101 del TUIR, non contiene un'espressa deroga al principio di competenza di cui al successivo art. 109 del TUIR (pronunce nn. 16330/2005, 22135/2010, 9218/2012, 8622/2014, ecc.). Nella maggioranza delle citate pronunce è stato chiarito che il periodo di competenza per operare la deduzione della perdita deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità. Nella ordinanza n. 775/2019 è stato, invece, per la prima volta fatto riferimento alle modifiche normative apportate dal D.Lgs. n. 147/2015 ritenendole però non applicabili, *ratione temporis*, alla fattispecie *sub iudice*. In una sentenza ancora più recente, la n. 1282/2020 è stato parimenti affermato che nel regime anteriore al D.Lgs. n. 147/2015, le perdite su crediti, nell'ipotesi di sottoposizione del debitore a

procedure concorsuali, sono deducibili soltanto nell'esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura, in quanto è in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall'impresa

L'A. ritiene non condivisibili le affermazioni, contenute nelle più recenti pronunce della Corte di cassazione, secondo cui la disciplina introdotta dal decreto del 2015 troverebbe applicazione solo a partire dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, in quanto trascurano di prendere in considerazione la norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 14, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 147/2015 (che ha stabilito che la disposizione contenuta nell'art. 101, comma 5, TUIR, si interpreta nel senso che le svalutazioni dei crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio (*derecognition*) in applicazione di corretti principi contabili.

Infine, l'A. conclude che le pronunce della Cassazione che si sono succedute dal 2005 ad oggi si sono limitate, nella maggior parte dei casi, a richiamare i precedenti in materia, dando per scontato che il principio di competenza imponga sempre e comunque di imputare le perdite nel periodo di imposta di apertura della procedura, principio non corretto alla luce della norma civilistico contabile e di quella fiscale che impongono, in via di principio, di verificare in ciascun periodo quanta parte del credito svalutato risulti in effetti non recuperabile sulla base delle risultanze della procedura. Per evitare tali incertezze e complessità connesse a tale verifica sono state introdotte norme, anche di valore di interpretazione autentica, che attribuiscono valore preminente alle scelte effettuate dalle imprese in merito ai bilanci nei quali imputare le perdite su crediti che non sono sindacabili dall'amministrazione finanziaria. Queste modifiche sono state introdotte proprio per contrastare l'orientamento della Corte di cassazione, la quale, però, continua a resistere, negando a tali modifiche efficacia *ex tunc*. (WR)

Prassi Amministrativa

IRES – Conferimento di partecipazioni – Regime del realizzo controllato – Azioni proprie.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 maggio 2020, n. 135, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Per il conferimento di partecipazioni secondo il regime del c.d. "realizzo controllato" ex art. 177, comma 2 del TUIR ai fini delle imposte dirette, il possesso di azioni proprie da parte della società scambiata non rileva ai fini della verifica del requisito dell'acquisto del controllo di diritto, ai sensi dell'art. 2359 comma 1, n. 1) c.c., da parte della società conferitaria sulla società scambiata medesima, che costituisce il presupposto per l'applicabilità del regime fiscale del realizzo controllato. Il predetto "controllo di diritto" sussiste quando si possiede la maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società partecipata.

Conformemente a quanto indicato dalla sentenza della Cassazione 2 ottobre 2018, n. 23950, i voti sospesi riferibili alle azioni proprie sono da conteggiarsi nel quorum deliberativo (e non valgono quindi scomputati dal denominatore del rapporto rilevante ai fini del calcolo della soglia di "controllo di diritto").

IRES - Operazioni straordinarie – Pluralità di conferenti contestuali – Aumento di patrimonio netto della società conferitaria.

Risp. Agenzia delle entrate 9 giugno 2020, n. 170, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La risposta dell'Agenzia ha esaminato il caso di una molteplicità di conferimenti contestuali da parte di conferenti persone fisiche per effetto dei quali una società conferitaria *newco* acquisisce il 57,27% del capitale della società scambiata.

Secondo l'Agenzia, in presenza di una pluralità di "conferenti contestuali", è possibile prevedere un aumento del patrimonio netto della società conferitaria strutturato in modo tale da consentire che anche laddove i costi fiscalmente riconosciuti delle partecipazioni conferite siano diversi da conferente e conferente, si determini comunque, in capo a ciascun singolo conferente, la perfetta parità tra costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e aumento di capitale della

società conferitaria corrispondente al singolo conferimento, ottenendo in tal modo per ciascun conferente la “neutralità fiscale indotta” che può caratterizzare il regime fiscale di “realizzo controllato” degli scambi di partecipazioni mediante conferimento di cui all’art. 177, comma 2 del TUIR.

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

IRES – Società controllate dalla medesima controllante non residente – Ingresso nel consolidato.

Corte di Giust. UE, 14 maggio 2020, causa n. 749/18, nel sito web www.eutekne.it.

Se una società che ha la veste di consolidante in un consolidato fiscale “verticale” opta per un nuovo consolidato insieme a società “sorelle”, tutte controllate dalla medesima controllante non residente, il consolidato preesistente non deve interrompersi.

L’obbligo di sciogliere il consolidato preesistente determina infatti, una restrizione illegittima, in quanto svantaggia le situazioni transfrontaliere rispetto a quelle interne nelle quali l’ingresso di nuove società non determina fenomeni di interruzione.

Corte di Cassazione

Stabile organizzazione – Fondo di dotazione virtuale – Imprese bancarie

Cass., sez. trib. 14 aprile 7802, nel sito web www.eutekne.it

La quantificazione del fondo di dotazione virtuale ai fini fiscali fa sì che venga imputata ad esso una parte dei fondi ricevuti dalla casa madre, per cui si ritengono inerenti all’attività della stabile organizzazione le sole perdite su crediti corrispondenti al reddito netto dichiarato dalla Stabile organizzazione.

I fatti presi in considerazione nella sentenza si riferiscono ad annualità (2003-2004) precedenti al Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 49121/2016 che definisce e quantifica il fondo di dotazione virtuale delle Stabili organizzazioni bancarie in conformità alle indicazioni dell’OCSE.

REDDITI DI IMPRESA

Dottrina

“Scissione non proporzionale asimmetrica: allocazione delle riserve di rivalutazioni e profili antiabuso” di G. ALBANO, ne Il fisco 20/2020, pag. 1933.

Fattispecie analizzata

L’A. esamina il caso oggetto delle risposte nn. 97 e 98/2020 riguardanti l’operazione di scissione di una S.n.c. (Alfa) la cui compagine era ripartita tra due persone fisiche (Tizio e Caio), entrambi con una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale.

La società era proprietaria di un unico immobile, costituito da un capannone artigianale, suddiviso in tre compendi, oggetto di rivalutazione ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 185/2008; il saldo attivo della rivalutazione – eseguita anche ai fini fiscali - era stato accantonato in un’apposita riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta e non affrancata.

Sin dal 2011 i soci avevano convenuto di proseguire in modo autonomo l'attività imprenditoriale attraverso la stipula di distinti contratti di affitto d'azienda: la S.n.c. Alfa aveva concesso in affitto due distinti rami di azienda, comprensivi della porzione dell'immobile strumentale utilizzato per la propria attività, rispettivamente, a Tizio (in qualità di imprenditore individuale) e ad una società di persone posseduta al 99% da Caio (Beta S.a.s.).

Considerata la sostanziale separazione dell'attività imprenditoriale già realizzata attraverso la locazione dei rami d'azienda, i soci di Alfa (Tizio e Caio) intendevano porre in essere un'operazione di scissione parziale della società nella beneficiaria Beta (posseduta da Caio al 99%, con il restante 1% attribuito alla moglie), al fine di giungere ad una paritaria ripartizione del patrimonio sociale, in modo tale che i rami d'azienda precedentemente affittati in forza dei contratti di locazione fossero assegnati in via esclusiva, rispettivamente, a Tizio e a Caio e ciascuno potesse disporre in modo autonomo.

La società scissa avrebbe conservato la titolarità del ramo d'azienda affittato a Tizio, di una parte del capannone artigianale e di alcune posizioni contabili risultanti dalla situazione patrimoniale (crediti, debiti, liquidità, ecc.); a seguito della scissione, la società scissa e Tizio avrebbero poi sciolto il contratto d'affitto di ramo d'azienda e Alfa avrebbe quindi ripreso a svolgere in via principale la propria attività d'impresa.

La società beneficiaria riferibile a Caio (Beta) avrebbe invece acquisito la titolarità del ramo d'azienda, locato alla stessa Beta, con conseguente estinzione per confusione del relativo contratto di affitto, della restante parte del capannone artigianale e di alcune posizioni contabili risultanti dalla situazione patrimoniale (crediti, debiti, liquidità ecc.); ad esito della scissione, la società beneficiaria avrebbe pertanto continuato a svolgere la propria attività.

Tutto ciò premesso, la società istante evidenziava che, ancorché il patrimonio sociale della società scissa sarebbe stato attribuito alla società beneficiaria esattamente per la metà del suo valore, la porzione di capannone assegnato alla società beneficiaria sarebbe stata più grande della porzione del medesimo capannone artigianale rimasto in capo alla società scissa (essendo bilanciata, evidentemente, dall'attribuzione di maggiori attività del circolante).

In relazione a tale operazione veniva chiesto all'Agenzia delle entrate:

- a) se fosse corretto che la riserva in sospensione di imposta - costituita ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008 - rimanesse iscritta, per la metà del suo valore nella scissa, e per la restante metà fosse ricostituita nel bilancio della beneficiaria, nonostante l'immobile fosse ripartito tra scissa e beneficiaria secondo percentuali diverse (oggetto della risposta n.97/2020);
- b) se l'operazione potesse essere censurata sotto il profilo dell'abuso del diritto (oggetto della risposta n. 98/2020).

L'A. commenta positivamente le conclusioni della risposta n. 97/2020, secondo cui essendo decorso il c.d. periodo di sorveglianza di sei anni previsto dall'art. 15, comma 21, del D.L. n. 185/2008, non sussiste più alcuna connessione tra le vicende giuridiche ed economiche dell'immobile oggetto di rivalutazione ed il trattamento fiscale della riserva in sospensione d'imposta, che pertanto diviene totalmente svincolata dal bene rivalutato.

Pertanto, una volta decorso il periodo di sorveglianza, la sospensione d'imposta non dipende più "da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa", e pertanto non vi sono motivi per cui debba rendersi applicabile la "deroga" prevista dal comma 9 dell'art. 173, in base al quale "le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi".

Ne consegue che alla riserva di rivalutazione si applica il criterio generale previsto dal primo periodo del comma 9 dell'art. 173 e pertanto la stessa riserva andrà ricostituita in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile, rispettivamente, attribuita alla società beneficiaria e rimasta alla società scissa, a prescindere dall'attribuzione dei beni da cui è originata la riserva stessa.

Valutazioni antiabuso

Con la risposta n. 98/2020, l'Agenzia analizza la medesima operazione anche sotto il profilo della disciplina antiabuso, confermando conclusioni ormai consolidate, ovvero che la scissione, anche se "asimmetrica" come nel caso in esame, è un'operazione fisiologica finalizzata a consentire agli attuali soci della società scissa di continuare ad esercitare separatamente ciascuno la propria attività imprenditoriale.

Peraltro, nel caso specifico vi era la "particolare" circostanza che, a seguito della scissione, tanto la scissa che la beneficiaria (entrambe società di persone) si sarebbero trasformate in società di capitali. Anche in relazione a tale aspetto, l'Agenzia ha correttamente riconosciuto che la successiva

trasformazione in società di capitali non riveste profili di elusività, in quanto consente lo svolgimento dell'attività d'impresa con una differente veste giuridica.

L'A. ricorda che il tema della trasformazione di società di persone in società di capitali è stato oggetto di alcuni recenti e controversi interventi da parte dell'Agenzia delle entrate. In particolare con la risposta n. 185/2019, l'Agenzia aveva affermato che la trasformazione da società di persone a società di capitali, se preordinata al conferimento del ramo d'azienda in una società di nuova costituzione, le cui quote sono poi cedute a terzi, integra una condotta abusiva, in quanto finalizzata ad ottenere un indebito vantaggio fiscale consistente nell'applicazione del regime PEX sulla plusvalenza, anziché la tassazione per trasparenza in capo ai soci (nella misura del 58,14%).

Le conclusioni della risposta n. 185/2019 sono state poi in larga parte rettificate con la successiva risposta n. 503/2019, che ha considerato non elusiva la trasformazione da società di persone in società a responsabilità limitata per tassare una plusvalenza attesa dalla vendita di un fabbricato con l'aliquota IRES del 24% anziché con le aliquote IRPEF progressive dei soci. In tale occasione, l'Agenzia ha evidenziato che, al di là delle diverse finalità *extra*-fiscali, l'operazione di trasformazione societaria - pur se realizzata con la prevalente motivazione di assoggettare la plusvalenza derivante dalla vendita del fabbricato all'IRES del 24% in luogo dell'IRPEF progressiva - non genera alcun vantaggio indebito, non risultando violata alcuna norma o principio impositivo riguardante la tassazione delle plusvalenze, dato che, sia in caso di società di persone che in caso di società di capitali, non muta la base imponibile su cui calcolare le imposte, ma solo le modalità con cui queste sono applicate (in capo alla società o in capo ai soci). (GDA)

“Sopravvenienze attiva e competenza fiscale: per la tassazione rileva l'anno in cui diviene certa nel *quantum*”, di M. DENARO, ne Il fisco, 21/2020, p. 2087.

Con l'ordinanza n. 8181 del 18 dicembre 2019 la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione, come sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88 del TUIR, della somma rappresentata dalla differenza tra il costo di acquisto di un credito e la sua riscossione, avvenuta in un anno di imposta successivo. In questa ipotesi la tassazione del maggior ricavo deve avvenire nell'anno di imposta in cui il provento è divenuto certo nella sua esistenza e determinato nel *quantum*, non potendo tale scelta essere rimessa alla mera volontà del contribuente.

La Cassazione ha sottolineato che i ricavi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare siano determinabili in modo oggettivo, dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni con la conseguenza che, né il contribuente, né l'amministrazione finanziaria possono modificare le regole sulla competenza temporale di un componente di reddito. In altri termini, le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili e il recupero a tassazione dei ricavi nell'esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella, circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio.

Con riferimento al caso in esame, i giudici della Suprema Corte sostengono che tale regola generale trova applicazione anche nel caso in cui il componente positivo – ossia il ricavo derivante dalla differenza tra il costo di acquisto e il maggiore valore connesso alla riscossione di un credito – costituisce una sopravvenienza attiva, da sottoporre a tassazione nell'anno in cui la stessa è venuta ad esistenza certa nel *quantum*, a nulla rilevando l'anno della sua contabilizzazione. Se così non fosse, concludono i giudici, il contribuente avrebbe la possibilità di scegliere in totale libertà, in quale annualità imputare un ricavo, incidendo, in modo arbitrario, sulla determinazione del proprio reddito imponibile. (WR)

“Corte di Cassazione in corto circuito sull'inerenza dagli interessi passivi”, di G. FERRANTI, in Corr. Trib. 572020, PAG. 415.

L'A. esamina le pronunce anche recenti della Corte di cassazione che continua ad affermare che gli interessi passivi sono deducibili dalle imprese soggette all'IRES senza che gli Uffici delle entrate

possano sindacarne la inerenza, pur se in passato non sono mancate prese di posizione della stessa Corte in senso contrario, che risultano, però, ormai superate.

Il parere della Corte di Cassazione

A partire da primi anni duemila la Corte di Cassazione ha sancito che, a differenza di quanto si verificava in vigore del DPR n. 597/1973 - in base al quale la deducibilità degli interessi era subordinata alla verifica della loro inerenza -, dopo l'entrata in vigore del TUIR è stato riconosciuto, nell'art. 109, comma 5, un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto agli altri componenti negativi, nel senso che il diritto alla loro deducibilità, entro i limiti previsti, sarebbe riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza. Ciò in quanto gli interessi passivi "sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo".

Non sono mancate, tuttavia, altre pronunce che si sono espresse in senso contrario, perché l'art. 109, comma 5, del TUIR non comporterebbe una generale deducibilità degli interessi passivi, dovendosi sempre dimostrare "un 'collegamento' tra reddito imprenditoriale e componente negativo detraibile, che non può rivolgersi ad un reddito 'ontologicamente' diverso perché estraneo alla stessa attività di impresa", dovendo gli stessi necessariamente tradursi ... in costi funzionali alla produzione del reddito di impresa" e non sono, quindi, deducibili qualora "non scaturiscano da un'operazione potenzialmente idonea a produrre utili".

La Corte di Cassazione è, però, successivamente tornata a ribadire che resta precluso, tanto all'impresa quanto all'Amministrazione finanziaria, dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo essere correlati all'intera attività dell'impresa esercitata, quali oneri generati dalla funzione finanziaria che non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo.

Tale orientamento interpretativo è stato costantemente ribadito nelle successive pronunce, fino alla recente ordinanza del 27 febbraio 2020, n. 5332, in cui la Suprema Corte ha sancito che "costituisce orientamento consolidato di legittimità quello secondo cui ai fini della determinazione del reddito d'impresa gli interessi passivi ... a differenza della precedente normativa contenuta nel DPR 20 settembre 1973, n. 597, art. 74, sono sempre deducibili", anche se nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 96 del TUIR. "che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza". Ciò in quanto il detto art. 74 stabiliva che "i costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, senza alcuna distinzione tra interessi passivi ed altri costi ed oneri", mentre il vigente art. 109 del TUIR "pone una disciplina diversa".

È stato, quindi, ritenuto come da tale norma emerga "chiara la volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito d'impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza".

Al riguardo, le ordinanze dell'11 gennaio 2018, n. 450, e del 9 febbraio 2018, n. 3170, della stessa Corte hanno inaugurato un importante e totale "cambio di rotta", affermando che tale principio non ha alcun ancoraggio nell'art. 109, comma 5, del TUIR, così come l'inerenza "quantitativa", alla quale veniva in precedenza ricondotta la possibilità per gli Uffici delle entrate di sindacare la congruità del corrispettivo pattuito. Tali ordinanze hanno rappresentato un vero e proprio "spartiacque" nell'ambito della giurisprudenza di legittimità riguardante il principio di inerenza, sancendo che il disposto dell'art. 109, comma 5, del TUIR ha esclusivamente la finalità di stabilire che, qualora concorrano a formare il reddito ricavi o altri proventi esenti, non è possibile portare in deduzione quei componenti negativi che derivano dalle attività o dai beni da cui si originano i detti ricavi o proventi esenti. Il principio di inerenza è, invece, fondato direttamente sul principio costituzionale della capacità contributiva e riguarda non soltanto i componenti negativi ma anche quelli positivi.

L'A. ritiene che sia stata data eccessiva enfasi a due sole pronunce che dovrebbero essere, invece, considerate quali semplici "incidenti di percorso", non in grado di inficiare l'orientamento ormai largamente prevalente. Sussiste, di conseguenza, una assoluta incoerenza tra l'orientamento - da ultimo ricordato - secondo il quale il principio di inerenza non è stabilito normativamente ma è "immanente" alla nozione di reddito d'impresa, e quindi applicabile a tutti i componenti negativi, e quello riguardante la insindacabilità dell'inerenza degli interessi passivi, basato su un presupposto

palesemente opposto. In conclusione, l'A. auspica che la Corte si uniformi alla sua posizione interpretativa in materia di inerenza che stabilisce che anche gli interessi passivi sostenuti dai soggetti IRES possono essere dedotti solo se inerenti. (GDA)

“Gli ammortamenti delle imprese: rapporti tra regole civilistiche e fiscali”, di G. FERRANTI, ne Il fisco, 6/2020, p.522.

La normativa in materia di ammortamenti che concorrono a formare il reddito d'impresa presenta ancora delle questioni da chiarire, derivanti anche dai frequenti mutamenti che intervengono in sede contabile. L'A. analizza, innanzitutto, il problema del rapporto tra le regole contabili e quelle fiscali per poi fornire utili chiarimenti sul momento a partire dal quale è possibile iniziare a dedurre le quote di ammortamento, così come i canoni di leasing.

Viene preliminarmente ricordato che il comma 2, dell'art 102, del TUIR, stabilisce che l'ammortamento va effettuato nel limite massimo risultante dall'applicazione al “costo fiscale” del bene dei coefficienti indicati nell'apposita tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. La tabella cui fare riferimento è quella allegata al D.M. 31.12.1988. Con riferimento a tale D.M., l'A. sottolinea che tali coefficienti non rispecchiano più fedelmente, in più casi, l'utilizzo e la vita utile del bene. Sebbene la loro revisione generale sia stata prevista da diverse proposte normative, queste non hanno ancora trovato attuazione.

Misura della quota di ammortamento deducibile e sindacabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La prima questione che si è posta concerne la possibilità per gli Uffici delle entrate di sindacare la correttezza della determinazione delle quote di ammortamento iscritte in bilancio e gli effetti del mancato rispetto delle regole stabilite dal Codice Civile e dai principi contabili. Sul punto, infatti, insieme al venire meno della possibilità di effettuare deduzioni extracontabili, a seguito dell'abolizione del quadro EC nella dichiarazione dei redditi, l'art. 1, comma 34, della Legge n. 244/2007, ha attribuito all'Amministrazione finanziaria il potere di disconoscere gli ammortamenti imputati a conto economico, “*se non coerenti con i comportamenti contabili adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili*”. La sindacabilità della correttezza civilistica delle componenti iscritte in bilancio ai fini della determinazione del reddito d'impresa, oltre ad essere stata ribadita più volte in diversi documenti di prassi dall'Amministrazione finanziaria (cfr. Circ. AdE n. 12/E del 2008, n. 7/E del 2011), è stata sancita anche dalla Suprema Corte (cfr. pronunce n. 25969/2013 e 26824/2013).

L'Agenzia delle entrate e la Corte di Cassazione hanno affermato che gli ammortamenti deducibili ai fini fiscali non possono divergere da quelli imputati al conto economico. Secondo l'A. tale impostazione interpretativa risulta essere corretta e implicherebbe anche che non sia possibile effettuare in dichiarazione dei redditi variazioni in aumento per dedurre una quota di ammortamento più bassa di quella civilistica. L'art. 109, comma 4, lett. a), del TUIR, richiede che il rinvio della deduzione sia espressamente consentito dalla norma fiscale e l'art. 83, comma 1, richiede che le variazioni da effettuare ai fini fiscali siano “conseguenziali” alle previsioni espressamente formulate dalle disposizioni che disciplinano il reddito d'impresa.

L'inizio dell'ammortamento

L'art. 102, comma 1, del TUIR, stabilisce che “*le quote di ammortamento del costo dei beni strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene*”. Il TUIR fa dunque riferimento al momento di effettiva immissione nel ciclo produttivo. Ai fini contabili, invece, tanto il principio OIC 16 che lo IAS 16 individuano l'inizio del periodo di ammortamento con l'esercizio in cui il bene è idoneo ad essere utilizzato, cioè disponibile all'uso. Nella Circolare della Guardia di Finanza n. 1/2008, sono indicati taluni elementi “sintomatici” dell'utilizzo del bene, tra cui: *i)* il momento dal quale il bene inizia a consumare energia elettrica; *ii)* l'impiego di mano d'opera; *iii)* l'inserimento del bene nella catena di produzione, ecc.

La circostanza che per l'impresa un bene sia disponibile all'uso ma non sia messo in funzione potrebbe determinare un disallineamento temporale tra l'esercizio di imputazione della quota di

ammortamento e il periodo d'imposta di deducibilità della stessa, con conseguente indeducibilità, nel periodo di competenza civilistica, della quota imputata a conto economico.

Per le imprese nei cui riguardi trova applicazione il principio di derivazione rafforzata è sorta la questione se l'inizio del procedimento di ammortamento riguardi o meno un aspetto valutativo che, in quanto tale, si sottrae all'applicazione di detto principio, con la conseguenza che resterebbe applicabile la regola fiscale. Sebbene una parte della dottrina abbia dato risposta positiva a tale quesito, secondo l'A. risulterebbe maggiormente convincente la tesi secondo la quale la tematica in esame sia relativa al criterio di imputazione temporale e il criterio civilistico assuma, quindi, rilevanza anche ai fini fiscali, alla luce delle condivisibili motivazioni espresse dall'Assonime nella *"Guida all'applicazione dell'IRES e dell'IRAP per le imprese IAS adopter"*. In altri termini, per le imprese che applicano il principio di "derivazione rafforzata", il criterio di imputazione civilistico/contabile assume rilievo anche ai fini fiscali. A una diversa conclusione secondo l'A., si deve giungere per quanto riguarda la riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento per il primo esercizio, di cui all'art. 102, TUIR. Sotto il profilo contabile, infatti, l'OIC 16, § 61, stabilisce che la regola di dimezzare l'aliquota di ammortamento per i beni acquistati nell'anno è accettabile qualora la quota di ammortamento non si discosti significativamente da quella calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso. Al riguardo, l'Assonime ha giustamente osservato che la semplificazione prevista ai fini contabili in ossequio al principio di rilevanza è correlata ad un fenomeno valutativo, che, in quanto tale, cede il passo alla regola stabilita dalla norma fiscale (cfr. Circolare Assonime, n. 14/2017).

I beni in leasing

Per l'inizio della deducibilità dei canoni di leasing deve essere rispettato, dal punto di vista contabile, il principio di correlazione di tali componenti negativi con i ricavi prodotti e assume, quindi, rilievo il momento in cui il bene è atto all'uso.

Sotto il profilo fiscale, i canoni corrisposti anteriormente alla consegna del bene e alla sua effettiva utilizzazione – che potrebbe essere posticipata rispetto alla consegna perché condizionata da opere di installazione o di collaudo – non possono, di conseguenza, concorrere alla formazione del reddito d'impresa (cfr. anche in senso conforme Cassazione, n. 232307/2006). La Corte di Cassazione ha affermato, nelle pronunce nn. 23712 e 33903/2019, che anche ai fini fiscali non assume rilevanza il momento di entrata in funzione del bene, in assenza, nell'art. 102 del TUIR, di una previsione normativa analoga a quella relativa agli ammortamenti. (WR)

“Interessi passivi, come modificare le regole dopo l'emergenza da COVID-19” di L. GAIANI, ne Il fisco 24/2020, pag. 2343.

L'A. rileva come gli interventi normativi attuati dal nostro legislatore per sostenere le imprese in difficoltà e stimolare la ripresa economica siano stati sino ad ora caratterizzati dalla concessione di facilitazioni nell'ottenimento di prestiti e crediti di imposta a fronte di oneri straordinari o perdite di fatturato, ma non siano stati invece attuati interventi sul versante delle norme fiscali riguardanti la determinazione del reddito di impresa, norme che restano sostanzialmente quelle applicabili fino al 31 dicembre 2019.

Per l'A. sarebbe invece auspicabile che il sostegno finanziario si accompagnasse ad un allentamento temporaneo dei vincoli che limitano la deduzione degli interessi passivi, partendo dalle imprese di dimensioni ridotte.

Ferma restando la necessità di valutare la compatibilità degli interventi correttivi con la Direttiva ATAD, sarebbe stato opportuno introdurre soglie di esonero dal test del ROL per gli importi di interessi non superiori ad un determinato ammontare, se non addirittura per tutte le imprese indipendenti, cioè che non fanno parte di gruppi societari.

Interventi di minore impatto, ma pur sempre utili, potrebbero riguardare la semplificazione della modalità di calcolo della soglia, l'utilizzabilità, dal 2020, del ROL eccedente residuo del 2018 ed infine l'irrilevanza degli interessi derivanti dai prestiti assunti con le agevolazioni del "Decreto Liquidità" o, in genere, destinati alla acquisizione di investimenti nuovi. (EM)

“La parabola evolutiva del principio di inerenza: dal ricavo all’attività d’impresa” di R. MICELI, in GT Riv giur. Trib. 4/2020, pag. 370.

Il principio di inerenza è da sempre oggetto di un importante dibattito nella giurisprudenza di merito e di legittimità, finalizzato a comprenderne la portata percettiva in assenza di una norma di diritto sostanziale che ne definisca con chiarezza il perimetro ed il contenuto.

La sentenza n. 273/2019 della Comm. Trib. Prov. di Ferrara, interviene nel dibattito, adottando una interpretazione del principio conforme agli insegnamenti più recenti della Suprema Corte, ove l’inerenza viene valutata su di un piano prettamente “qualitativo” in relazione ai costi sostenuti e alla attività d’impresa.

L’A. ripercorre l’evoluzione storica del principio e del giudizio di inerenza sia sul versante legislativo che su quello giurisprudenziale.

Sul versante legislativo l’inerenza trova fondamento nell’art. 109, comma 5, TUIR che porta a ritenere deducibili i soli componenti negativi riferibili ad attività o proventi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

In realtà, come correttamente sottolineato dalla dottrina, l’art. 109, comma 5, TUIR, non codifica il principio di inerenza, limitandosi a disporre la non deducibilità dei costi collegati a ricavi e proventi che non concorrono alla formazione del reddito tassabile poiché esenti.

Ne deriva che l’inerenza costituisce una sorta di clausola generale del sistema tributario, che consente di verificare l’esistenza di un collegamento teleologico tra i componenti economici ed il presupposto d’imposta secondo una relazione di causa ed effetto che è rimessa, sostanzialmente, alla valutazione fattuale dell’interprete.

Il giudizio di inerenza è così divenuto oggetto di approfondita indagine da parte della giurisprudenza, la quale ha tentato, con esiti non sempre condivisibili, di fissarne in via definitiva il contenuto.

La giurisprudenza, supportata dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria, ha progressivamente ricondotto il giudizio di inerenza ad una valutazione di normalità del costo rispetto all’oggetto dell’attività economica, ritenendo deducibili le spese che appaiono funzionalmente inserite nel programma di sviluppo dell’impresa. L’inerenza di un componente economico non dovrebbe quindi valutarsi *ex post*, attraverso un riscontro contabile con la posta dei ricavi, ma *ex ante*, attraverso la capacità del costo di realizzare, anche in potenza, una o più scelte di gestione.

Partendo da queste premesse, i giudici di legittimità hanno declinato il giudizio di inerenza dapprima in termini di “utilità” e “quantità” e, in seguito, di “qualità” del costo sostenuto dall’imprenditore.

La Suprema Corte, con le pronunce più recenti, ha quindi abbandonato il parametro di utilità nel giudizio di inerenza per abbracciare un criterio ben più ampio, rappresentato da una valutazione puramente qualitativa della relazione intercorrente tra il costo ed il programma imprenditoriale.

E’ sufficiente che il costo si correli all’attività esercitata sul piano fattuale dal contribuente, essendo coerente a essa, per essere reputato inerente e quindi deducibile.

Dal caso trattato dalla sentenza l’A. trae alcuni interessanti spunti di riflessione.

Il giudizio di inerenza deve essere sviluppato, non in relazione al singolo “atto” d’impresa, ma in relazione all’“attività” nel suo complesso.

Rappartire l’inerenza al singolo atto gestorio condizionerebbe negativamente l’esito del giudizio, facendo apparire *prima facie* antieconomico un atto che è invece da reputarsi del tutto legittimo.

Il giudizio di inerenza esclude qualsiasi sindacato discrezionale volto a sindacare le scelte gestorie attuate dalla società e richiede, in particolare, di valorizzare il programma imprenditoriale nel suo complesso, costituito da una pluralità di atti eterogenei teleologicamente correlati dal comune fine lucrativo.

Il sostenimento di una data spesa può infatti non apparire giustificato se posto in relazione con la sua funzione immediata, ma può invece apparire coerente e, addirittura, necessario, se valutato alla luce dei molteplici obiettivi perseguiti dall’imprenditore.

La sentenza affronta, inoltre, anche il tema dell’onere della prova nel giudizio di inerenza. A tal riguardo si è consolidata nella giurisprudenza di legittimità la tesi per cui la prova dell’inerenza si configura come un rapporto dialettico tra Fisco e contribuente.

All’Amministrazione finanziaria spetta l’allegazione degli indici sintomatici della “non inerenza” dei costi, dovendosi quest’ultima muovere sul doppio binario della verifica della connessione dell’atto con il complessivo programma dell’impresa (giudizio qualitativo) della supposta incongruità delle spese sostenute (giudizio quantitativo); spetta invece al contribuente fornire, con idonea

documentazione di supporto, la prova dell'inerenza e quindi dell'esistenza di fatti che danno luogo a costi e/o oneri deducibili.

Per concludere quindi l'inerenza vanta oggi criteri applicativi meno rigorosi di quelli previsti nella tradizione normativa precedente che paiono frutto di un processo, lento ma costante, di apertura alla logica economica dell'impresa: ciò che rileva è la relazione funzionale che si instaura tra il costo e l'attività imprenditoriale, prescindendo dall'eventuale vantaggio, in punto di fatto, che il componente negativo è in grado di apportare al risultato di bilancio.

Tuttavia, tale approccio - ormai consolidato nella dottrina e nella giurisprudenza di legittimità - non appare del tutto recepito dall'Amministrazione finanziaria, la quale mostra una discreta resistenza ad accettare la maggiore ampiezza applicativa del principio di inerenza.

Invero l'Ufficio, stante l'assenza di una normativa vincolante sul tema, omette spesso di valutare la sussistenza di una relazione funzionale tra spesa ed impresa, preferendo sfruttare il parametro della antieconomicità dei costi per sindacare nel merito le scelte gestorie compiute dall'imprenditore. Ne consegue che la valutazione di congruità dei costi sostenuti, che dovrebbe costituire uno dei vari elementi indiziari su cui poggia il giudizio di inerenza, diviene l'unico fondamento della maggiore pretesa impositiva, così rovesciando il rapporto tra presunzione e prova, a evidente danno del contribuente.

In conclusione, l'A. rileva come il principio di inerenza soffra lo scotto di essere privo di un proprio sostrato normativo e di un perimetro concettuale puntualmente definito, così prestandosi ad interpretazioni varie e mutevoli che, evidentemente, generano inevitabili difficoltà applicative. (EM)

“Conferimento di stabile organizzazione italiana e fiscalità delle partecipazioni” di L. MIELE, in Corr. Trib. 572020, PAG. 422.

L'A. esamina il tema del conferimento in una società residente di un ramo di azienda facente parte della stabile organizzazione italiana di società residente in altro Stato UE, evidenziando i profili di incertezza in merito al regime fiscale delle partecipazioni derivanti dal conferimento che derivano dalla posizione assunta dall'Agenzia delle entrate in contrasto con i principi ispiratori posti dalla Direttiva fusioni che vieta ogni prelievo a carico della stabile.

Le partecipazioni ricevute per effetto del conferimento: la prassi amministrativa

Il tema del conferimento di stabile organizzazione è stato oggetto di approfondimento da parte dell'Agenzia delle entrate nella risoluzione 9 agosto 2018, n. 63/E, concernente il conferimento da parte di un soggetto non residente in Italia di un ramo di azienda appartenente alla sua stabile organizzazione in Italia a favore di un altro soggetto residente.

Secondo l'Agenzia delle entrate, l'operazione prospettata, rientrando nell'ambito di applicazione della Direttiva fusioni, si compie in neutralità in quanto lo Stato italiano potrà continuare ad esercitare il prelievo sui futuri atti realizzativi dei beni, che, ancorché perfezionati da un soggetto diverso, sono pur sempre riconducibili al patrimonio di un soggetto residente.

Tuttavia, poiché nel caso esaminato dall'Agenzia delle entrate, le azioni sono contestualmente assegnate alla casa madre anziché ad una sua stabile organizzazione in Italia, si verifica la tassazione dell'eventuale plusvalenza in Italia secondo le regole del reddito d'impresa applicabile in base all'art. 152 del TUIR. In sostanza l'Agenzia delle entrate considera operazione realizzativa tassabile quella in cui la partecipazione ricevuta in cambio dell'azienda viene assegnata alla casa madre direttamente all'atto del conferimento, così come quella in cui la partecipazione venga mantenuta in Italia e poi assegnata alla casa madre in un momento successivo.

Tale conclusione, secondo l'Agenzia delle entrate, deriva dall'art. 176, comma 4, del TUIR secondo cui: “le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'art. 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita”. L'applicazione dell'art. 176 implica che la conferente: (i) consideri iscritte le partecipazioni ricevute nel proprio “bilancio”; e (ii) assuma, quale loro valore fiscalmente riconosciuto, quello dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto del conferimento.

L'Agenzia delle entrate, sulla base di ulteriori considerazioni, ritiene che la mancata presa in carico in continuità di valori fiscali della partecipazione nel patrimonio della stabile in Italia dell'impresa

conferente comporta la tassazione in regime d'impresa della plusvalenza pari alla differenza fra il valore di mercato della partecipazione e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni conferiti.

Le criticità dell'interpretazione dell'Agenzia delle entrate

L'A. non condivide la ricostruzione dell'Agenzia delle entrate sulla base di varie argomentazioni tra cui la considerazione che il comma 4 dell'art. 176 - che costituisce la "chiave" dell'interpretazione dell'Agenzia - è una norma che riguarda la valorizzazione e la continuità fiscale e non anche il regime fiscale; estende cioè il costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita alla partecipazione, ma non impone una contabilizzazione della stessa nel bilancio della stabile.

Peraltro, la soluzione che l'A. ritiene corretta, quella cioè della non tassazione delle plusvalenze della partecipazione in caso di iscrizione della stessa nel bilancio della casa madre, non arrecherebbe alcuna perdita di gettito nello Stato della stabile organizzazione in quanto le plusvalenze permangono allo stato latente nella società conferitaria restando quindi assoggettate al regime dei beni d'impresa.

Inoltre, la circostanza che la partecipazione possa non subire alcuna tassazione immediata secondo il regime dei beni d'impresa non preclude la eventuale futura tassazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. f), del TUIR, in base al quale sono imponibili in Italia, quali redditi diversi, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.

Ove tale tassazione sia preclusa dalle norme convenzionali che prevedono la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell'alienante, tale circostanza non dovrebbe precludere la ricostruzione proposta dall'A. (in tal caso il conferimento della stabile organizzazione seguito dalla cessione della partecipazione nella società conferitaria comporterebbe l'emersione di una plusvalenza in Italia non tassabile in forza di un Trattato).

La Direttiva ATAD e il suo recepimento

L'A. ricorda che in dottrina è stato evidenziato che la risoluzione n. 63/E/2018 dovrebbe intendersi superata per effetto della disciplina sulla imposizione in uscita di cui all'art. 166 del TUIR, modificata in recepimento della Direttiva UE 2016/1164, in quanto i presupposti di imposizione previsti dal citato art. 166 non contemplano il caso in cui la stabile organizzazione italiana venga conferita in una società italiana (o estera) mentre l'art. 166 include la fattispecie del trasferimento degli elementi dell'attivo di una stabile organizzazione verso la sede centrale. (GDA)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Reddito di impresa – Operazioni di *stock lending* – Indeducibilità delle commissioni.

Cass., sez. trib. 4 giugno 2020, n. 10551, nel sito web www.eutekne.it.

Il contratto di *stock lending* consiste in un prestito di titoli contro pagamento di una commissione (*fee*) e contestuale costituzione da parte del mutuatario (*borrower*) di una garanzia, rappresentata da denaro o da altri titoli di valore complessivamente superiore ai titoli ricevuti in prestito a favore del mutuante. In tale contratto, il prestito dei titoli si associa al diritto di percepire i relativi dividendi da parte del mutuatario, mentre il mutuante ha diritto al pagamento di una commissione in relazione al dividendo incassato.

Con la sentenza la Cassazione ribadisce che in un contratto di *stock lending* non può essere dedotto dal reddito di impresa il costo della commissione riconosciuta al mutuante se sono date in pegno azioni che distribuiscono dividendi esenti al 95% ex art. 89 del TUIR.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Dottrina

“Accantonamento al fondo TFM: nessun limite alla deducibilità?” di E. DE FILIPPIS, in Corr. Trib. 6/2020, pag. 531

L’A. analizza i profili civilistici e fiscali del trattamento di fine rapporto (TFR) e dell’accantonamento al fondo trattamento di fine mandato (TFM), alla luce delle interpretazioni ministeriali rese nel tempo. L’Amministrazione finanziaria era orientata ad estendere il regime di deducibilità previsto per il TFR al fondo TFM, benché quest’ultimo risulti civilisticamente privo di un impianto normativo sottostante, ma autonomamente disciplinato dal punto di vista fiscale.

In via preliminare, occorre osservare che le discipline del TFM e del TFR traggono origine da contratti differenti, rispettivamente, il primo, di tipo societario (amministratore e società) e, il secondo, di tipo subordinato (dipendente e società). Peraltro, la disciplina dell’indennità di fine mandato, non essendo regolata civilisticamente, viene ricondotta nell’ambito della definizione di “compenso” di cui all’art. 2389 del cod. civ. e, in particolare, la sua determinazione è rimessa alla volontà dei soci che hanno il potere di stabilire tale emolumento a favore degli amministratori. Il TFR, invece, è dotato di un impianto normativo specifico che ne regola le modalità e i criteri di determinazione.

Sebbene i due istituti siano distinti sotto il profilo civilistico, nel tempo si sono create diverse interpretazioni in merito alla normativa fiscale, tra cui quella di ritenere – erroneamente, a parere dell’A. - che l’accantonamento del TFM debba sottostare in via analogica al limite imposto dal TFR, specificamente disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile.

Sotto il profilo fiscale, è stato altresì ritenuto in alcune pronunce ministeriali che gli accantonamenti al fondo TFM spettanti agli amministratori sono fiscalmente deducibili in base al principio di competenza, prescindendo dal momento in cui l’indennità sia effettivamente pagata. La deducibilità di tali accantonamenti è legata alla condizione che il diritto all’indennità risulti da un “atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”. In caso contrario, la deduzione del relativo costo avverrà secondo il principio di cassa, e cioè nell’anno in cui si ha la concreta erogazione dell’indennità medesima, analogamente al TFR. Con la risoluzione n. 124/E/2017 è stata sottolineata l’importanza della determinazione dell’ammontare del TFM in funzione di criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa, attraverso una specifica previsione statutaria o mediante delibera assembleare dei soci.

L’A. non condivide l’orientamento che riteneva deducibile l’indennità di TFM nei limiti previsti per il TFR. La giurisprudenza della Suprema Corte ha definitivamente risolto la questione scegliendo la tesi per cui gli accantonamenti al TFM non seguono le medesime regole del TFR, imponendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la non congruità del costo per poterne successivamente contestare l’inerenza (ex art. 109, comma 5, TUIR).

In conclusione, l’accantonamento al fondo TFM segue il principio di competenza senza sottostare ad alcun limite, nel pieno rispetto della condizione per cui il diritto all’indennità risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. (SG)

Prassi Amministrativa

Reddito di lavoro dipendente – Emolumenti per prestazioni di lavoro relativi al 2018 e pagati nel 2020 – Applicabilità della tassazione separata.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 10 giugno 2020, n. 177, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Si applica il regime della tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR qualora il pagamento di emolumenti per prestazioni di lavoro dipendente, riferiti all’anno 2018, avvenga nel periodo d’imposta 2020, in esecuzione del contratto collettivo nazionale integrativo stipulato nel 2019, a prescindere da qualsiasi indagine di fatto in ordine al ritardo del pagamento.

Per beneficiare della tassazione separata assumono rilevanza le situazioni:

- di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Con riferimento al primo punto, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

Reddito di lavoro dipendente – Premi di risultato erogati ai sensi dell'art. 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm. – Detassazione – Condizioni per la fruizione.

Ris. Agenzia delle entrate 26 giugno 2020, n. 36, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti in ordine al regime fiscale applicabile al premio di risultato, di cui all'art. 1, commi da 182 al 189 della L. 208/2015.

Quest'ultima norma ha reintrodotto, a decorrere dal 2016, un regime di tassazione agevolato che consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 10% per i premi di risultato erogati ai dipendenti del settore privato.

La citata disposizione limita gli effetti ai soli premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti e indicati nel contratto aziendale/territoriale.

Caratteristica tipica dei premi di risultato è la variabilità delle somme, che deve essere intesa come aspetto futuro e incerto connesso all'erogazione del premio, condizionata dal raggiungimento dell'obiettivo.

L'Agenzia ritiene che l'imposta sostitutiva del 10% possa applicarsi a patto che il raggiungimento degli obiettivi incrementali, previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.

I criteri di misurazione devono pertanto essere determinati con ragionevole anticipo rispetto a una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Diversamente si riconoscerebbe l'agevolazione a una precisa voce retributiva.

L'ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione; nello specifico, la data di sottoscrizione del contratto non interferisce sull'importo agevolato.

Tuttavia, tale regime fiscale agevolato non trova applicazione qualora il contratto aziendale non risponda dei requisiti previsti dalla normativa e venga integrato con un successivo contratto.

In particolare, se il nuovo contratto adegua l'accordo originario alla normativa in esame, non disciplinando il premio, l'imposta sostitutiva può trovare applicazione solo sulla parte di premio che si riferisce al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo.

L'Agenzia chiarisce che se un contratto aziendale o territoriale attesta che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, perché l'andamento del parametro adottato è suscettibile di variabilità, l'azienda, sotto la propria responsabilità, ha la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva al premio di risultato nel caso in cui, al termine del periodo congruo, sia conseguito il risultato incrementale.

Il regime fiscale agevolato potrà essere applicato sull'intero importo stabilito nel contratto, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto aziendale o territoriale.

IVA

Dottrina

“Incompatibilità UE del regime IVA italiano nel distacco di personale” di A. ALBANO, in Corr. Trib. 6/2020, pag. 557.

L’A. descrive le conseguenze derivanti dalla recentissima sentenza con la quale la Corte di Giustizia europea ha dichiarato incompatibile con la disciplina comunitaria il regime IVA italiano del “prestito di personale”. Dopo una descrizione delle caratteristiche giuslavoristiche del rapporto trilatero che si instaura tra datore di lavoro (distaccante), dipendente (distaccato) e fruitore della prestazione lavorativa (distaccataria), si mette in evidenza che l’interesse del distaccante al distacco non è né lucrativo né è volto al risparmio di un costo (la retribuzione) ma è animato da esigenze “produttive”, da accertarsi caso per caso.

L’art. 8, comma 35, Legge 11 marzo 1988, n. 67 si basa proprio su una (presunta) assenza di corrispettivo, stabilendo l’irrelevanza, ai fini IVA, dei prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato - da parte della distaccataria ed a favore della distaccante - soltanto il rimborso del relativo costo (comprensivo peraltro di oneri previdenziali ed accessori). L’assenza o l’irrelevanza di un eventuale interesse della distaccataria alla prestazione resa dal lavoratore distaccato su indicazione della distaccante giustificerebbe, infatti, l’assenza di un corrispettivo esplicito a suo carico e la presenza solo di un rimborso permette di considerare non onerosa la ricezione della prestazione dalla distaccante.

La Corte di Giustizia, nella sentenza commentata, dissente da questa ricostruzione osservando che nella fattispecie *de qua* vi sono due prestazioni, collegate tra loro da un “nesso diretto” e che si “condizionano reciprocamente” determinando l’onerosità del servizio prestato. L’A. richiama la sentenza pronunciata nella causa *Tolsma* (Corte di Giustizia, 3 marzo 1994, causa C-16/93) nella quale è specificato che è **oneroso** il rapporto giuridico nel quale si realizzi uno scambio di reciproche prestazioni, quando il compenso ricevuto dal lavoratore distaccato costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente. Infine, sono esaminate le conseguenze della sentenza sulle cause attualmente in corso e *de iure condendo* per il legislatore, auspicando l’emanazione di una disciplina IVA analoga a quella prevista per la somministrazione di manodopera. (NM)

“No della Cassazione alla detraibilità dell’IVA assolta in reverse charge per i servizi infragruppo” di D. AVOLIO e F. MORETTI, in Corr. Trib. 5/2020, pag. 437.

Gli AA. commentano la sentenza n. 3599/2020 della Corte di Cassazione che affronta il tema della detraibilità dell’IVA da parte di una società residente, assolta mediante “inversione contabile” o *reverse charge*, relativamente ai costi sostenuti per servizi infragruppo resi da parte di società consociate residenti all’estero.

La pronuncia commentata origina dalla presentazione del ricorso per cassazione da parte della società italiana residente, volto ad ottenere la riforma della sentenza di secondo grado, con la quale la Commissione tributaria regionale aveva sostenuto l’indetraibilità dell’IVA assolta sui servizi addebitati a detta società sulla base della diversa disciplina della determinazione dei prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7 del TUIR) richiamata illogicamente perché riferita all’ambito delle imposte dirette. Per la società ricorrente il diritto di detrazione dell’IVA sarebbe spettante, in quanto diretto a garantire la neutralità dell’IVA.

La Corte di Cassazione precisa innanzitutto che la disciplina sul *transfer pricing* non è applicabile ai fini IVA e che, per tale imposta, sulla base dei principi di derivazione comunitaria (ex art. 73 Direttiva n. 112/2006/CEE), elemento cardine è il corrispettivo effettivamente ricevuto in quanto fondato sul principio di neutralità; detto principio sarebbe violato qualora la base imponibile fosse calcolata in relazione ad un importo superiore al corrispettivo ricevuto (Cass. sent. n. 2240/2018).

Ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA, la Corte ha ribadito che gli acquisti e le importazioni danno luogo alla detrazione dell'imposta se tali operazioni sono inerenti all'attività svolta dal soggetto passivo, dimostrandone l'esistenza, l'inerenza e la congruenza economica.

Tuttavia, la Corte ha confermato il disconoscimento dell'inerenza dei costi, in quanto la società non avrebbe assolto l'onere probatorio (su di essa incombente), consistente nella prova circa l'effettività dei costi sostenuti, nonché il collegamento economico fra le prestazioni a monte e quelle a valle, dando cioè la prova che le spese in questione avessero fatto parte degli elementi costitutivi del prezzo per la totalità dei prodotti o dei servizi del soggetto passivo.

L'“equivoco” della applicabilità del transfer pricing ai fini della detraibilità IVA

Gli AA. sul tema della detraibilità dell'IVA svolgono ulteriori riflessioni: ai fini IVA sarebbe chiara la regola per cui, nel caso della cessione di beni o della prestazione di servizi, il corrispettivo è da intendersi secondo un “valore soggettivo”, cioè realmente percepito, come disposto dall'art. 73 della Direttiva 2006/112/CE e dall'art. 13, comma 1, del DPR. n. 633/1972, con l'unica eccezione a tale regola, che è quella prevista per prevenire fenomeni di “elusione” o di “evasione fiscale”, limitatamente ai casi di sottofatturazione di operazioni imponibili effettuate nei confronti di soggetti con “pro-rata” di detraibilità limitata, ovvero di sottofatturazione di operazioni esenti o sovrapproduzione di cessioni e prestazioni imponibili poste in essere nei confronti di tali soggetti.

In linea di principio, l'Amministrazione finanziaria non potrebbe quindi riscuotere, a titolo di IVA, un importo superiore a quello ricevuto in pagamento dal cedente o prestatore del servizio [pur se nei fatti le verifiche in materia di prezzi di trasferimento, iniziate ai fini delle imposte sui redditi, vengono estese al comparto IVA]; il rilievo che nella maggior parte dei casi viene elevato ai fini IVA fa riferimento al più generale requisito della “inerenza” della spesa; viene, cioè, contestato alla società di non aver provato in modo adeguato l'inerenza di dette spese all'attività dell'impresa.

Dal canto loro, nella sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno negato la detraibilità dell'IVA assoluta sulle spese per servizi infragruppo per la (lamentata) mancata prova dell'effettiva utilità dei servizi resi e dell'effettività e dell'inerenza dei costi. Per questo i giudici della Cassazione hanno fatto rinvio ad un concetto di inerenza di tipo “quantitativo”.

La Norma di comportamento AIDC n. 205/2019

Da ultimo viene ricordato che la Norma di comportamento dell'AIDC n. 205/2019 ha affermato che l'IVA assoluta dal soggetto passivo residente, mediante il meccanismo dell'“inversione contabile”, dovrebbe sempre essere riconosciuta come detraibile, anche nel caso in cui siano contestati l'incongruenza della spesa o il comportamento antieconomico dell'impresa residente.

Ai fini della detraibilità dell'IVA, l'impresa residente sarà tenuta a dimostrare l'esistenza e la natura dei servizi acquistati, a fornire i relativi riscontri “giustificativi” e a provare che le relative spese presentano un nesso con le operazioni economiche compiute che danno diritto alla detrazione.

Secondo il documento in questione la presunta eccessiva onerosità della spesa costituirebbe un mero “elemento indiziario” dell'assenza di connessione fra il costo e l'attività di impresa. In ogni caso, l'onere probatorio sarebbe a carico dell'Amministrazione finanziaria.

Ove non fosse provata una palese “macroscopica” sproporzione del costo sostenuto per i servizi infragruppo rispetto all'attività dell'impresa (una sproporzione tale che fosse, perciò, sintomatica dell'estraneità della spesa rispetto all'attività stessa), ovvero non fosse eccepita una circostanza di abuso del diritto, l'IVA assoluta dal soggetto passivo residente dovrebbe essere sempre riconosciuta come detraibile. (GDA)

Prassi Amministrativa

IVA – Società di gestione del risparmio (SGR) – Subentro in un fondo comune di investimento immobiliare – Credito utilizzabile dalla SGR subentrante

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 4 maggio 2020, n. 124, nel sito web www.agenziaentrate.it.

In caso di sostituzione nella gestione di un fondo, la SGR subentrante assume la stessa posizione della SGR sostituita. Se la sostituzione avviene nel corso dell'anno, pertanto, il credito IVA maturato sino a quel momento è immediatamente utilizzabile dalla SGR subentrante.

Se nel corso dell'anno in cui è avvenuta la sostituzione del gestore del fondo, la SGR sostituita ha maturato un'eccedenza a credito IVA, la SGR subentrante può farla confluire nelle liquidazioni

periodiche dalla data in cui la sostituzione è divenuta efficace, al netto di quanto era stato già utilizzato dalla SGR sostituita.

L'eventuale credito maturato dal fondo nell'anno precedente a quello in cui ha efficacia la sostituzione può rimanere nella disponibilità della SGR sostituita o confluire nelle liquidazioni periodiche della SGR subentrante.

IVA – IVA di Gruppo – Mancata presentazione della garanzia – Indebita compensazione – Regolarizzazione – Recupero del credito da parte della Capogruppo.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 4 giugno 2020, n. 164, nel sito web www.agenziaentrate.it

Nell'ambito della liquidazione IVA di Gruppo, il credito IVA trasferito dalla controllata alla controllante e da questa utilizzato indebitamente in compensazione in assenza della garanzia, a seguito della regolarizzazione, resta in capo a quest'ultima, anche in caso di interruzione della procedura.

La prestazione della garanzia, ove necessaria ai sensi dell'art. 38-bis, comma 4 del DPR 633/72, costituisce presupposto della validità della compensazione.

Pertanto, in assenza della garanzia la compensazione non si perfeziona. Ciò comporta il recupero in capo alla controllante dell'importo indebitamente compensato, oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.13, c.6, DLgs 471/97.

Tuttavia, l'omessa presentazione della garanzia, non rende inefficace il trasferimento del credito nei confronti della Capogruppo. Dunque, in presenza di atti di recupero, è la Capogruppo che, per effetto della regolarizzazione della violazione, resta titolare del credito IVA ed è l'unico soggetto legittimato al ripristino dello stesso.

IVA – Cessioni di beni ammortizzabili – Esclusione dal calcolo del *pro rata*.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 4 giugno 2020, n. 165, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Non devono essere computate ai fini del calcolo del *pro rata* le cessioni di beni ammortizzabili anche laddove le compravendite di tali beni siano ingenti e continuative.

IVA – IVA di Gruppo – Opzione per la liquidazione – Fusione per incorporazione – Soggetti ammessi alla procedura

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 giugno 2020, n. 187, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La risposta dell'Agenzia evidenzia la diversità che intercorre tra un'operazione di fusione ed un'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai fini dell'opzione per la liquidazione IVA di Gruppo, per l'individuazione del momento cui ricondurre la decorrenza del possesso delle partecipazioni.

Ai fini dell'opzione per l'applicazione dell'IVA di Gruppo, la fusione, determinando il subentro dell'incorporante nelle posizioni soggettive dell'incorporata, consente all'incorporante di considerare possedute le partecipazioni, che l'incorporata possedeva ante fusione, retroattivamente sin dalla data di inizio di possesso da parte dell'incorporata.

Invece, nel caso di scambio di partecipazioni mediante conferimento non si verifica il subentro della società conferitaria nelle posizioni soggettive dei conferenti ed a nulla rileva il fatto che i soggetti conferenti siano gli stessi che controllano anche la società conferitaria.

IVA – Mandato senza rappresentanza – Rimborso oneri retributivi e previdenziali anticipati/sostenuti per il personale a contratto di somministrazione a tempo determinato – Esclusione.

Principio di diritto Agenzia delle entrate 19 giugno 2020, n. 7, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'Agenzia ha chiarito che i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere all'impresa fornitrice degli stessi, da

quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA anche nell'ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza.

Ai fini IVA, trova applicazione l'art. 3, comma. 3, ultimo periodo del DPR n. 633 del 1972 secondo cui "le presentazioni di servizio rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario".

Sulla base di tale disposizione, l'Agenzia sottolinea come la natura oggettiva delle prestazioni non muti nell'ambito del rapporto fra mandante e mandatario.

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

IVA – Stabile organizzazione – Società controllata di una società di uno Stato terzo localizzata in uno Stato membro – Individuazione della territorialità dei servizi resi.

Corte di Giust. UE, 7 maggio 2020, causa n. C-547/18, nel sito web www.eutekne.it.

La presenza di una stabile organizzazione non può essere desunta dalla mera esistenza di una controllata e non è onere del terzo prestatore di servizi la verifica dei rapporti contrattuali intercorrenti tra la società controllante e tale controllata.

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento UE 282/2011, una stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività, che si caratterizzi per "un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.

TRUST

Dottrina

"Il titolare effettivo dei *trust* esteri dopo il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio" di G. BIZIOLI e P. SALVATORE, in Boll. Trib. 9/2020, pag. 655.

L'articolo individua i "titolari effettivi" di un *trust* estero dopo il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015) per mezzo del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 138.

In merito alla definizione di titolare effettivo contenuta nella disciplina antiriciclaggio – limitatamente ai soli *trust* esteri - gli AA. rilevano come prima dell'adozione della IV direttiva, il titolare effettivo era considerato il beneficiario determinato ai sensi dell'Allegato del D. Lgs. 231/2007 e che fosse, altresì, individuato ai sensi dell'art. 73, comma 2, TUIR.

Diversamente, dopo il recepimento della IV direttiva, gli stessi escludono che la nuova formula all'art. 4, comma 1, richiami implicitamente l'art. 22, comma 5, D. Lgs. 231/2007.

In altre parole, la novella nozione di titolare effettivo ex art. 4 citato non obbliga all'adozione di criteri speciali previsti dall'art. 22, bensì di quelli generali dell'art. 20 del medesimo citato decreto.

A tal proposito, gli AA. ritengono che la soluzione preferibile sia quella di considerare il titolare effettivo di un *trust* estero il beneficiario individuato, ossia la persona fisica residente titolare di un diritto certo e attuale sul reddito prodotto dal fondo *trust*. (EM)

"Profili dei trattati contro le doppie imposizioni in materia di *trust*" di C. PALLARO, in Trusts e att. fid. 5/2020, pag. 265.

L'A. prendendo spunto da una sentenza della Corte di Cassazione sulla controversa tematica del beneficiario effettivo – che ha chiarito come l'assenza della relativa clausola nei trattati stipulati ante 1977 contro le doppie imposizioni non esclude l'applicazione e il godimento di benefici convenzionali su importi relativi a dividendi incassati, in qualità di intermediario, da una *limited partnership* di diritto statunitense e retrocessi ad un ente pensionistico giapponese, il quale ha fornito idonea dimostrazione della sua qualità di beneficiario effettivo – effettua un breve riepilogo della nozione del beneficiario effettivo nella giurisprudenza internazionale ed europea.

Viene rilevato come il concetto di beneficiario effettivo, in ambito OCSE, compaia per la prima volta negli artt. 10, 11 e 12, dedicati rispettivamente al regime di tassazione di dividendi, interessi e *royalties* del Modello di Convenzione del 1977, al quale la prassi statale si è poi conformata tramite l'adozione, nei trattati sottoscritti, della clausola del beneficiario effettivo (c.d. *beneficial owner*).

La clausola del beneficiario effettivo, contenuta nei suddetti articoli del Modello di Convenzione OCSE, è ora inserita all'interno di quasi tutti gli accordi internazionali contro le doppie imposizioni, con alcune eccezioni, come nel caso della Convenzione Italia-Giappone.

La clausola rappresenta un istituto giuridico che – ponendosi accanto all'obiettivo generale di contrastare la doppia imposizione internazionale – si propone di realizzarlo arginando gli schemi c.d. di *treaty shopping* finalizzati ad ottenere gli sgravi previsti dagli accordi a beneficio indiretto di residenti di giurisdizioni terze, ossia di Stati che non ne hanno il titolo, concretizzandosi così un abuso del diritto stesso all'applicazione di una Convenzione.

Nel dettaglio, la clausola in questione, è stata introdotta al diffondersi proprio di quegli schemi di pianificazione fiscale internazionale che si realizzano quando tra un soggetto fiscalmente residente in uno Stato contraente ed un soggetto residente in un altro Stato contraente, che è il reale percettore dei flussi reddituali, si interpone una mera *conduit company*, ossia una società che non opera come beneficiario effettivo dei redditi, ma che è stata costituita con il solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale tramite l'applicazione di un regime convenzionale non spettante che prevede l'esenzione o l'indebita riduzione della ritenuta alla fonte prevista dalla normativa domestica.

Da ciò si deduce che il fondamentale fine antiabuso della clausola del beneficiario effettivo, ossia il contrasto ai fenomeni di utilizzo distorto delle Convenzioni internazionali, tragga origine proprio dalla volontà di rimuovere il soggetto interposto per una corretta applicazione della ritenuta alla fonte nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L'evoluzione e l'ampiamiento di tale concetto è stato segnato dal susseguirsi di una serie di pronunciamenti, tanto a livello europeo quanto nazionale, successivi all'introduzione della nozione nel Modello.

Con il susseguirsi degli interventi finalizzati ad inquadrare e contrastare tanto il caso delle *conduit company*, quanto quello del fenomeno del *treaty shopping*, nel novembre del 2002 – si giunse alla pronuncia e poi, successivamente, all'aggiunta, di alcuni paragrafi al Commentario agli artt. 10, 11 e 12, i quali misero in luce come il concetto di beneficiario effettivo non dovesse essere inteso in senso tecnico ma, piuttosto, “nel suo contesto e alla luce dello scopo e delle finalità convenzionali” ossia: eliminare la doppia imposizione e prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Si chiarì così la funzione antiabuso della clausola e si evidenziò come fosse contrario ai fini e allo scopo della Convenzione la percezione di un elemento del reddito da parte di un residente di uno Stato contraente che opera da agente o intermediario e non quindi qualificabile quale beneficiario dei redditi percepiti.

Pur senza soffermarsi sulle disposizioni contenute nel diritto interno di contrasto ai fenomeni abusivi in materia di dividendi, l'A. accenna alle recenti indicazioni di prassi dell'Agenzia delle entrate sul beneficiario effettivo e, in particolare, alle risoluzioni 76/E del 12 agosto 2019 e n. 88/E del 18 ottobre 2019.

L'Agenzia, riprendendo quanto motivato nelle c.d. sentenze danesi, ha dichiarato inapplicabile, in riferimento ad un prestito *intercompany* concesso per finanziare l'acquisizione della società target, la suddetta esenzione sugli interessi corrisposti nell'ambito di operazioni di *leveraged by out* alla società controllante della NewCo. Questo in ragione dell'impossibilità di qualificarla come beneficiario finale ai sensi del comma 4, lett. c), n. 1 del suddetto art. 26-*quater*, perché priva della titolarità e disponibilità dei crediti nascenti dal contratto di finanziamento. L'Amministrazione ha chiarito altresì che, per rivestire la qualifica di beneficiario effettivo, la società deve ricevere “i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non come agente, delegato o fiduciario di altri soggetti”.

Inoltre, per quanto attiene alla nozione di beneficiario effettivo, essa ribadisce che “la società riveste la qualifica di beneficiario effettivo qualora abbia la titolarità nonché la disponibilità del reddito percepito” e “tragga un proprio beneficio economico dall’operazione di finanziamento posta in essere”. (EM)

VARIE

“La web tax – Profili di sistema”, di S. SANTORO, in Dir. Prat. Trib. 2/2020, pag. 459.

L’A. ricostruisce l’*iter* legislativo italiano che ha portato all’introduzione in Italia della *Web tax* nella legge di Bilancio 2019 con un’aliquota del 3% sui ricavi percepiti da soggetti che erogano alcuni servizi digitali, e spiega in chiave europea i motivi che hanno spinto il Governo Italiano a non dare ancora attuazione alla norma, rendendo la *digital tax* italiana solo virtualmente in vigore.

La *web tax* italiana è molto simile al modello francese e strettamente imparentato con tutte le imposte digitali “nazionali” in vigore. A cominciare dal fatto che, come l’IVA e a differenza delle tasse sulle società (e sulle persone fisiche), la *Web tax* si applica in percentuale sui ricavi e non invece sul reddito. Le soglie per l’accesso alla “*digital service tax*” (DST) sono un fatturato globale di almeno 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 realizzati sul territorio italiano per “prestazione di servizi digitali”. In questa tipologia di servizi sono compresi sia la pubblicità sul web, sia la messa a disposizione del pubblico di un’interfaccia digitale multilaterale che consenta l’interazione tra utenti (le piattaforme “*social*”) sia infine la trasmissione di dati generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale (i motori di ricerca). La tassa digitale si dovrebbe pagare al lordo dei costi (è appunto “sui ricavi”), ma al netto dell’IVA e delle altre imposte indirette. Attualmente in Europa tutti i progetti di DST somigliano a quello italiano (e francese), dalla Spagna (tassa del 3% sulle transazioni digitali) alla Germania (idem) fino alla Gran Bretagna (2% sui ricavi). L’Ungheria dal 2017 applica un’aliquota mobile (dal 5,3% al 7,5%) solo sulla pubblicità online e solo su quella in lingua magiara.

Anche la tassa francese è temporaneamente sospesa, avendo il Governo francese spostato l’efficacia al 2021, anno in cui l’Ocse presenterà un progetto di tassa digitale globale “unificata” condivisa a livello globale. Peraltro, ricorda l’A. che anche i tentativi di una legislazione comune europea sono abortiti a causa del mancato raggiungimento dell’unanimità tra gli stati membri dell’Unione Europea. La proposta europea di *Web tax*, ricordiamo, era la proposta presentata dalla Commissione UE il 21 marzo 2018 Direttiva COM (2018) 148 con l’obiettivo di assicurare la tassazione delle imprese multinazionali digitali nella consapevolezza che gli schemi tradizionali di tassazione transazionale non sono applicabili alle cc.dd. “*digital enterprises*” che creano valore in ragione di diversi elementi tra cui la capacità di svolgere attività a distanza, il contributo degli utenti finali per la creazione di valore, l’importanza delle attività immateriali.

In particolare, la proposta di Direttiva COM (2018) 148 si intendeva introdurre un’imposta europea del 3% sui ricavi per specifiche tipologie di servizi digitali che si caratterizzano per un significativo contributo apportato dagli utenti alla creazione del valore. (CLP)

“Polizze *unit linked* di diritto estero con fondo interno “dedicato” di B. TESSA, in Corr. Trib. 5/2020, pag. 501

Nell’articolo è proposta una riqualificazione fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita *unit linked* di diritto estero collegati a fondi interni dedicati, di diritto lussemburghese non armonizzati, collocati in Italia e sottoscritti da soggetti ivi residenti, partendo dall’assunto che per disciplina regolamentare IVASS non consente in Italia di emettere polizze *unit linked* di tale specie. In particolare, ad avvisodell’A., tali contratti dovrebbe essere tassati sulla base di un approccio *look through* in quanto la composizione del sottostante non rispetta i limiti individuati dalla normativa secondaria emanata dall’IVASS per le polizze emesse in Italia. In particolare, le specifiche caratteristiche della polizza

lussemburghese modificherebbero di fatto la sostanza economica della polizza *unit linked* rendendo il prodotto più simile ad un investimento diretto in un fondo “non armonizzato” ma non potendo disconoscere la natura civilistica di contratto di assicurazione, l’A. propone una tassazione per trasparenza, senza specificarne le modalità e senza rilevare gli insormontabili problemi applicativi da parte del collocatore in Italia di una tassazione per trasparenza, posto che la titolarità degli investimenti sottostanti al fondo dedicato è comunque della compagnia estera che ha istituito il fondo interno collegato alla polizza, al fine di una generica equità fiscale rispetto ad un investimento in un prodotto assicurativo collocato da una compagnia italiana. (CLP)

Prassi Amministrativa

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali – Risposte ai quesiti.

Circ. Agenzia delle entrate 6 maggio 2020, n. 11/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

A seguito dell’emanazione del Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità, l’Agenzia, nella circolare ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sotto forma di quesiti.

I quesiti trattati sono suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali contenute nei Decreti.

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Imposta sulle transazioni finanziarie – Operazioni relative a strumenti finanziari derivati basati su un titolo emesso da una società residente dello Stato membro d’imposizione – Imposta dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

Corte di Giust. UE, 30 aprile 2020, causa n. C-565/18, nel sito web www.eutekne.it.

Non è contraria al diritto dell’Unione Europea la normativa italiana sull’imposta sulle transazioni finanziarie relativa a strumenti derivati, che grava sulle parti dell’operazione indipendentemente dal luogo in cui la transazione è conclusa o dallo Stato di residenza di tali parti e dall’eventuale intermediario che interviene nell’esecuzione della stessa, qualora tali strumenti siano basati su un titolo emesso da una società stabilita in Italia, purché gli adempimenti amministrativi e dichiarativi associati a tale imposta e incombenti sui soggetti non residenti non eccedano quanto necessario per la riscossione dell’imposta.

Dottrina

ALBANO A., “Incompatibilità UE del regime IVA italiano nel distacco di personale” (IVA)	Pag. 31
ALBANO G., “Scissione non proporzionale asimmetrica: allocazione delle riserve di rivalutazioni e profili antiabuso” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 20
ANDREANI G., TUBELLI A., “La trasformazione delle DTA ha numerosi nodi da sciogliere” (IRES)	“ 16
ANTONACCHIO F., “Banche estere in Italia in regime di libertà di stabilimento e libera prestazione” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 7
AVOLIO D., MORETTI F., “No della Cassazione alla detraibilità dell’IVA assolta in <i>reverse charge</i> per i servizi infragruppo” (IVA)	“ 31
AVOLIO D., MORETTI F., “Stabile organizzazione e Convenzioni contro le doppie imposizioni in tempi di COVID-19 secondo l’OCSE” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 8
BALANCIN A., “Direttrici evolutive della clausola del beneficiario effettivo: ritorno alle origini?” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 9
BIZIOLI G., SALVATORE P., “Il titolare effettivo dei <i>trust</i> esteri dopo il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio” (TRUST)	“ 34
DE FILIPPIS E., “Accantonamento al fondo TFM: nessun limite alla deducibilità” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 29
DEGANI G.E., “I diversi trattamenti impositivi derivati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni non violano i principi UE” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 10
DENARO M., “Sopravvenienza attiva e competenza fiscale: per la tassazione rileva l’anno in cui diviene certa nel <i>quantum</i> ” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 22
DODERO A., LEO M., “Efficacia delle risposte ad interpello in presenza di mutamenti degli orientamenti interpretativi” (STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE)	“ 6
FANTI ROVETTA M., “Organismi di investimento collettivo e libera circolazione dei capitali: la Corte di Giustizia individua una nuova incompatibilità” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 11
FERRANTI G., “L’imputazione temporale delle perdite su crediti: la Cassazione rinnova l’incertezza” (IRES)	“ 17
FERRANTI G., “Corte di Cassazione in corto circuito sull’inerenza dagli interessi passivi” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 22
FERRANTI G., “Gli ammortamenti delle imprese: rapporti tra regole civilistiche e fiscali” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 24

FORTE F., “Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari ibridi con componente derivata non scorporabile” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	Pag. 12
FARELLA C., “La tassazione dei flussi partecipativi esteri: problemi di qualificazione della fattispecie” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 13
FRANSONI G., “L’impugnabilità degli interpelli” (CONTENZIOSO TRIBUTARIO)	“ 15
GAIANI L., “Interessi passivi, come modificare le regole dopo l’emergenza da COVID-19” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 25
MICELI R., “La parabola evolutiva del principio di inerenza: dal ricavo all’attività di impresa” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 26
MIELE L., “Conferimento di stabile organizzazione italiana e fiscalità delle partecipazioni” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 27
MICHELUTTI R., CAPITTA F., “Il requisito della residenza fiscale ai fini della <i>participation exemption</i> ” (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)	“ 15
PALLARO C., “Profili dei trattati contro le doppie imposizioni in materia di <i>trust</i> ” (TRUST)	“ 34
SANTORO S., “La <i>web tax</i> – Profili di sistema (VARIE)	“ 36
TESSA B., “Polizze <i>unit linked</i> di diritto estero con fondo interno “dedicato” (VARIE)	“ 36

Prassi Amministrativa

Risp. Interpello agenzia delle entrate 4 maggio 2020, n. 124 (IVA)	“ 32
Circ. Agenzia delle entrate 6 maggio 2020, n. 11/E (VARIE)	“ 37
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 maggio 2020, n. 130 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 14
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 maggio 2020, n. 135 (IRES)	“ 19
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 4 giugno 2020, n. 164 (IVA)	“ 33
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 4 giugno 2020, n. 165 (IVA)	“ 33
Risp. Agenzia delle entrate 9 giugno 2020, n. 170 (IRES)	“ 19
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 10 giugno 2020, n. 177 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 29
Risp. Agenzia delle entrate 12 giugno 2020, n. 187 (IVA)	“ 33

Principio di diritto Agenzia delle entrate 19 giugno 2020, n. 7 (IVA)	Pag. “ 33
Ris. Agenzia delle entrate 26 giugno 2020, n. 36 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 30

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Corte di Giust. UE 30 aprile 2020, causa n. C-565/18 (VARIE)	“ 37
Corte di Giust. UE, 7 maggio 2020, causa C-547/18 (IVA)	“ 34
Corte di Giust. UE 14 maggio 2020, Causa n. C-749/18 (IRES)	“ 20

Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 14 aprile 2020, n. 7802 (IRES)	“ 20
Cass., sez. trib. 23 aprile 2020, n. 8068 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 6
Cass., sez. trib. 4 giugno 2020, n. 10551 (REDDITI DI IMPRESA)	“ 28